

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

TITOLO: Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”*.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’Interno; della giustizia; della difesa; dell’economia e delle finanze; dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del lavoro e delle politiche sociali; dell’istruzione e del merito; dell’università e della ricerca; della cultura; della salute; del turismo; dell’ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti.

Per le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 19, 22 e 23 è stata concessa l’esenzione dall’AIR ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali, relativamente ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia di difesa (articolo 4).
- 2) Disposizioni in materia di università (articolo 5)
- 3) Disposizioni in materia di salute (articoli 6, 7 e 8)
- 4) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 9, 10 e 11).
- 5) Disposizioni in materia di cultura (articolo 12).
- 6) Disposizioni in materia di giustizia (articolo 17).
- 7) Disposizioni in materia di finanziaria e tributaria (articoli 18 e 33, parte di competenza).
- 8) Disposizioni in materia di interno (articoli 24, 25, 26 e 27)
- 9) Disposizioni in materia di sport (articoli 33 - 41)

10) Disposizioni in materia di turismo (articolo 43, commi 1, 2, 3).

Disposizioni in materia di difesa: articolo 4 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento è volto a definire i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa, introducendo nel livello normativo primario dell’ordinamento militare, in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le rimodulazioni necessarie a separare gli incarichi e le attribuzioni di Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell’unica figura del Segretario generale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente è un intervento di livello strategico a tutela delle necessarie efficacia e prontezza delle risposte che l’Amministrazione della difesa è chiamata a fornire in linea con le determinazioni dalla politica generale del Governo, ove i livelli di specializzazione nell’esercizio delle funzioni complesse è altissimo e imprescindibile, soprattutto in una situazione internazionale potenzialmente instabile in cui gli equilibri geostrategici risultano in mutevole e costante evoluzione.

Le criticità che con il provvedimento in commento si vogliono superare attengono allo snellimento e la velocizzazione dell’iter delle pratiche dei vari comparti attraverso la separazione delle cariche di Segretario Generale della Difesa e di Direttore Nazionale degli Armamenti, ad oggi affidate ad un unico generale “quattro stelle”, con la possibilità che a questi incarichi possano aspirare anche dei dirigenti civili. Pur mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili, è tuttavia indispensabile assegnare a dirigenti generali diversi le funzioni di Segretario generale – così ricondotte ai dettami dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - e quelle di Direttore nazionale degli armamenti. Ciò, utilizzando uno dei due dirigenti generali in organico dei dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all’uopo incrementati a mente del comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023. Nella citata disposizione, è infatti espressamente stabilito, che *“per l’attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell’innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l’accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale”*.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

La funzione generale dell'intervento è quella di adeguare le disposizioni primarie recate dal d.lgs. n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare relative alla configurazione delle cariche, alle dipendenze alle strutture e alle relative funzioni, in linea con la legislazione vigente, sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti - a cui sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica e sviluppo - alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, possono essere assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente.

In questo contesto un obiettivo specifico dell'intervento normativo è la riduzione dei tempi di conclusione dei contratti nel settore del *procurement*.

2.2 Indicatori

Obiettivo specifico. Indicatore: durata dell'*iter* contrattuale nel settore del *procurement* nell'anno 2024 ai sensi della disciplina recata dal presente provvedimento/ durata dell'*iter* contrattuale nel settore del *procurement* nell'anno 2022 ai sensi della disciplina previgente.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

Le disposizioni sono finalizzate a migliorare l'efficacia e la prontezza delle risposte che l'Amministrazione della difesa è chiamata a fornire ove i livelli di specializzazione nell'esercizio delle funzioni complesse è altissimo e imprescindibile e pertanto gli impatti all'esterno sono indiretti mentre sono diretti per l'Amministrazione stessa e il personale militare delle Forze armate che si troverà ad operare in strutture più aderenti alle mutate esigenze internazionali e con due vertici distinti che potranno svolgere con maggiore specializzazione il compito loro affidato.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili - unitamente alle risorse umane di livello non dirigenziale ivi impiegate a legislazione vigente – ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del

Direttore nazionale degli armamenti; ove, invece, operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale. L'amministrazione, pertanto, non dovrà impiegare nuovi fattori, né adeguare la propria organizzazione con conseguente sicuro rispetto della neutralità finanziaria.

Gli effetti considerati avranno efficacia dall'entrata in vigore del provvedimento e si completeranno quando saranno concretamente operativi i due nuovi vertici dell'Amministrazione.

3.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa

4.2 Monitoraggio

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

Disposizioni in materia di università: articolo 5 (*Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei*)

Referente AIR: Ufficio Legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Attraverso la preventiva analisi del contesto e dei problemi da affrontare, la presente analisi di impatto della regolamentazione rende conto degli obiettivi dell'intervento normativo coerenti con i problemi da affrontare (valorizzazione delle università statali tramite il raggiungimento di uno standard più alto degli obiettivi inerenti alle finalità istituzionali delle stesse: didattica, ricerca e terza missione) dei destinatari dell'intervento (diretti e indiretti) e della valutazione dei principali impatti (benefici e/o costi attesi).

Seguirà l'indicazione delle condizioni per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

1. Contesto e problemi da affrontare

La proposta normativa di competenza, tramite una diversificazione nella finalizzazione delle risorse già quantificate, nella precedente formulazione dell'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, lettera b), mira, pur nella realizzazione dell'obiettivo generale di valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università statali, a risolvere una problematica specifica che, nel tempo, si è presentata e che reca grave nocumento proprio a tale categoria di personale.

In assenza del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019/2021, attualmente ancora in fase di definizione, la norma consente, infatti, a fini equitativi, di destinare parte dei 50 milioni, già previsti in sede di legge di bilancio per l'anno 2022, per una quota parte del 50%, direttamente all'integrazione del trattamento economico tabellare del personale tecnico amministrativo.

La modifica è volta a superare il problema della ormai improcrastinabile integrazione di tale trattamento, non ancora risolto dallo strumento a ciò deputato, vale a dire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, proprio per la mancanza, sino a questo momento, di una specifica copertura normativa.

Tali risorse aggiuntive saranno, in ogni caso, stanziare nell'ambito del fondo per il finanziamento ordinario delle università che gestiscono il trattamento stipendiale di tali unità lavorative.

Quanto ai destinatari della misura, i destinatari diretti della novella legislativa sono, numero 68 istituzioni universitarie statali che riceveranno tali risorse, come anzidetto, nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 537 del 1997 e oltre 46.000 unità di personale tecnico amministrativo, stimato al 31 dicembre 2022 (fonte: USTAT - MUR).

2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori.

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento normativo di competenza è quello generale di elevare gli *standards* qualitativi nell'ambito dell'attuazione delle *mission* delle università statali, vale a dire la didattica, la ricerca e la terza missione, tramite la valorizzazione di una categoria di personale che svolge attività di natura tecnico amministrativa di fondamentale importanza e a servizio delle prime.

Obiettivo specifico è quello di “sbloccare” la definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Istruzione e Ricerca”.

Data la necessità di dirimere la questione delle risorse da destinare al trattamento economico fondamentale, e non accessorio (vale a dire la restante parte del 50% a cui le università provvedono in proporzione alla partecipazione di tale personale ad appositi progetti) per il quale ultimo sono sufficienti i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa, era indispensabile ed urgente una copertura normativa, resa possibile grazie alla novella proposta.

2.2. indicatori.

Gli indicatori per misurare il raggiungimento di tali obiettivi saranno dati dall'effettivo incremento tabellare che dovrà riguardare tutti i destinatari stimati.

3) valutazione dell'intervento normativo

3.1 impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

L'impatto atteso della norma è, oltre a quello di motivare maggiormente tramite l'incremento economico e conseguente maggiore qualificazione, l'attività prestata dal personale tecnico amministrativo delle università statali, quello, non secondario, di dar luogo ad un impatto "a cascata" nel miglioramento dell'attività degli atenei e dei servizi prestati dagli stessi (cui contribuiscono in misura rilevante i tecnici – amministrativi delle università) a favore degli studenti universitari, consentendo, in conclusione, l'impatto indiretto di una riduzione del tasso di abbandono.

3.2 Impatti specifici

1. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese;
2. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee.

4) modalità di attuazione e monitoraggio

Il monitoraggio avviene tramite l'attività di rilevazione annuale svolta dall'ANVUR (avvalendosi delle relazioni annuali dei nuclei di valutazione) e dalla valutazione quinquennale, svolta dalla medesima autorità, in ordine a tutte le sedi universitarie.

Tale monitoraggio investe tutte le componenti nelle quali si snoda l'attività posta in essere da tali istituzioni.

Affinché queste ultime possano ricevere l'accREDITAMENTO periodico dei corsi e delle sedi devono essere conformi a tutte le previsioni di legge, compreso il dettato della disposizione normativa in parola.

L'ANVUR renderà successivamente pubblici i risultati delle proprie valutazioni ai sensi del d.P.R. n. 76 del 2010.

I provvedimenti di accREDITAMENTO periodico dell'ANVUR sono adottati dal Ministero e sono pubblicati dallo stesso sul portale istituzionale: universitaly.it.

Disposizioni in materia di salute: articolo 6 (*Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute*), **articolo 7** (*Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa*) e **articolo 8** (*Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della salute

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

ARTICOLO 6

Gli accresciuti compiti demandati al Ministero, ivi inclusi quelli degli Uffici periferici presenti su tutto il territorio nazionale e ubicati nei principali porti e aeroporti hanno di riflesso comportato, in questi ultimi tre anni, un tendenziale incremento dell'impegno richiesto al personale. Tra l'altro proprio il personale periferico non dirigente del Ministero, seppur altamente specializzato, opera, nei controlli, congiuntamente con il personale delle dogane rispetto al quale percepisce trattamenti economici inferiori. La situazione è stata, evidentemente, aggravata dalla passata situazione emergenziale, che ha comportato e comporta ancora costantemente una richiesta di ulteriore impegno da parte del personale sia in termini di modifica delle procedure di controllo sia in termini di implementazione e gravosità del lavoro. Inoltre, le ulteriori competenze affidate al Ministero, non potranno non riflettersi, in un aumento dei livelli ordinari dei controlli sanitari, in periferia e nell'avvio di nuove attività negli uffici centrali.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate anche per tutto il personale del comparto operante presso le Sedi centrali, che, a fronte dell'impegno derivante dallo svolgimento delle funzioni connesse a specifici ruoli che richiedono una particolare professionalità e che espongono a responsabilità diretta verso l'esterno, quali, a titolo esemplificativo, quelli di responsabile unico del procedimento (RUP), di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e di ufficiale rogante, non vedono riconosciuti adeguati

corrispettivi economici. L'esiguità delle risorse a disposizione permette la corresponsione di un importo medio pro-capite annuo netto a titolo di accessorio tale da non costituire un incentivo allo svolgimento di incarichi di responsabilità né consentire di prevedere l'istituzione delle posizioni organizzative e degli altri istituti contrattuali previsti.

Il Fondo del Ministero della salute è, infatti, tra i più bassi, se non il più basso, del Comparto Funzioni centrali e le risorse non sono sufficienti per remunerare né la professionalità posseduta dal personale neoassunto né il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti con maggiore anzianità di servizio, prevedendo l'attribuzione di uno o più differenziali stipendiali.

La non adeguata valorizzazione, anche sotto il profilo economico, del personale ha indotto numerose unità di recente assunzione, a preferire le offerte di lavoro di pari livello ma più remunerative di altre Amministrazioni pubbliche. E' necessario altresì tener conto anche dell'impegno richiesto ai fini dei numerosi e gravosi adempimenti connessi alla riorganizzazione in quattro Dipartimenti e alle attività che il Ministero, peraltro a forte vocazione informatica, è chiamato a svolgere nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale e per assicurare gli interventi connessi al PNRR di cui il Ministero è titolare.

I destinatari della misura, sono individuabili esclusivamente in destinatari diretti, dipendenti di ruolo del Ministero della Salute e personale in posizione di comando presso il Dicastero.

ARTICOLO 7

Vi è l'esigenza di pervenire, nel più breve tempo possibile alla chiusura della Procedura liquidatoria di ESACRI in quanto questo consentirebbe il soddisfo dei creditori che in maggioranza sono ex dipendenti e, quindi, soggetti economicamente deboli. In tale contesto è rimasta attiva la criticità connessa alla SISE, Società partecipata interamente da ESACRI che, in funzione di diversi procedimenti avanti l'Autorità giudiziaria di fatto impedisce il dispiegarsi della succitata procedura concorsuale in tempi brevi.

ESACRI infatti detiene una partecipazione totalitaria al capitale sociale della SISE s.p.a. "ex Siciliana Servizi Emergenza s.p.a." in liquidazione dal 14.04.2010 con atto del 10.03.2010.

ARTICOLO 8, COMMA 1

L'intervento normativo in parola chiarisce che al fondo istituito dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti che prevedono il concorso delle autonomie speciali al finanziamento della spesa sanitaria. La norma di per sé non comporta ulteriore spesa. La correzione della norma primaria comporta una chiara definizione dei destinatari delle risorse, includendo le autonomie speciali, che nel rispetto della propria autonomia organizzativa e tecnica potranno utilizzare le risorse assegnate per l'implementazione sul proprio territorio di ulteriori linee strategiche previste, e non già finanziate, dal Piano Oncologico Nazionale, garantendo equità sull'intero territorio nazionale.

ARTICOLO 8, COMMA 2

L'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto uno stanziamento di risorse finalizzate a realizzare le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

In particolare, il citato comma 463 prevede l'autorizzazione della spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, la quale presuppone, tra l'altro, la realizzazione presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante "identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 109 del 12 maggio 2017.

Con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 agosto 2021, sul quale è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è stata data attuazione al citato comma e sono stati dettati i criteri di riparto delle suddette somme prevedendo una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici necessari, e una quota di finanziamento definita in base alla popolazione residente in ogni regione e provincia autonoma, come da ultimo censimento ISTAT.

Le risorse destinate alle predette attività sono ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto:

- a) della natura innovativa dell'intervento tecnologico e informatico che le regioni e le province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali;
- b) della numerosità della popolazione residente e, pertanto, della potenziale incidenza e prevalenza dei tumori, delle malattie tumore-correlate e delle malattie infettive.

La norma in esame è finalizzata a chiarire che al finanziamento summenzionato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

ARTICOLO 6

La disposizione è volta ad incrementare il Fondo Risorse Decentrate del Ministero della salute destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle aree funzionali per garantire una adeguata incentivazione a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, sia in termini quantitativi che qualitativi e per una compiuta applicazione degli istituti contrattuali.

ARTICOLO 7

Con la norma si realizza l'obiettivo di estinzione della società nonché in successione temporale si garantisce che le attività e le passività ancora pendenti alla data di estinzione della società siano regolarmente gestite da ESACRI garantendo che il ceto creditorio della società venga soddisfatto e che i debitori della società facciano fede ai loro impegni versando le relative somme all'ESACRI.

ARTICOLO 8, COMMA 1

I commi *9-bis* e *9-ter* dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recano disposizioni rispettivamente in merito all'istituzione di un *“fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027- PON” con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027* e all'*individuazione dei criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle specifiche esigenze regionali.*

In particolare, il citato comma 9-bis dell'articolo 4, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato *“Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 – PON”*, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza del malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.

Il successivo comma 9-ter demanda ad un *“decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, l'individuazione dei *“criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.*

La disposizione di cui trattasi, considerato che *“alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute”*, chiarisce che al finanziamento in parola accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che prevedono per le autonomie speciali l'autofinanziamento della spesa sanitaria.

Infine, considerate le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 40/2022 e n. 114/2022, tenuto conto della competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e del principio di leale collaborazione, la presente proposta emendativa introduce l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 8, COMMA 2

La norma in esame è finalizzata a chiarire che al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.

2.2 Indicatori

ARTICOLO 6

L'indicatore quantitativo associato all'obiettivo dell'intervento normativo ex. art. 6 del D.L. 75/2023 è l'importo medio pro-capite lordo dipendente del Fondo Risorse Decentrate.

ARTICOLO 7

1. Estinzione della società entro il 30.06.2023
2. Trasferimento delle attività e passività a ESACRI in l.c.a. entro il 03.07.2023
3. Inserimento stato passivo l.c.a. ai sensi dell'art. 209 L.Fall. entro 90 giorni dall'estinzione.

ARTICOLO 8, COMMA 1

Il successivo decreto con cui verranno definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo istituito dai commi *9-bis* e *9-ter* dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 prevede la disciplina anche delle modalità di monitoraggio delle misure poste in essere.

ARTICOLO 8, COMMA 2

Non sono rinvenibili indicatori. Un sistema di monitoraggio è già stabilito nel decreto del Ministro della salute 12 agosto 2021 di attuazione della norma primaria.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

ARTICOLO 6

L'incremento del Fondo Risorse Decentrate, a decorrere dal 2023, comporta un conseguente aumento dell'importo medio pro-capite netto stimato in 1.902 euro.

A regime a partire dall'anno 2024 il fondo disponibile determinerebbe la corresponsione di un importo medio pro-capite netto stimato di 1.956 euro.

ARTICOLO 7

BENEFICI:

si garantisce il ceto creditorio della società del soddisfo dei crediti che hanno piena legittimità a mezzo del loro inserimento nella massa passiva di ESACRI per la quale non è prevista l'esdebitazione;

si assicura, con l'estinzione del contenzioso fra i soggetti (SISE – ESACRI) l'azzeramento delle spese legali sia disposte da sentenze che quelli connessi agli incarichi di difesa;

si ottiene un'accelerazione dei pagamenti del ceto creditorio ESACRI in quanto le somme accantonate per il contenzioso in essere potranno essere liberate e destinate al soddisfo.

COSTI ATTESI:

Non si prevedono costi aggiuntivi per la finanza pubblica

ARTICOLO 8, COMMA 1

Dall'intervento normativo non derivano economici, sociali e ambientali per i singoli destinatari.

ARTICOLO 8, COMMA 2

La norma in esame impatta solo sulle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quale è chiarito l'accesso al finanziamento, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, nonché

alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.

3.2 Impatti specifici

ARTICOLO 6

A. Effetti sulle PMI

L'intervento normativo non determina effetti sulle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non determina effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

L'intervento in esame non determina nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento è stato predisposto nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

ARTICOLO 7

A. Effetti sulle PMI

La norma consente di effettuare in tempi più ridotti i pagamenti delle imprese che attualmente hanno già visto riconosciuto il credito nella massa passiva di ESACRI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non vi sono effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Esacri provvederà ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 209 L.Fall. al ceto creditorio di SISE. La norma inoltre prevede a carico degli organi della società partecipata, ai fini degli effetti anzidetti, che siano espletati gli adempimenti della redazione del bilancio di liquidazione da pubblicare presso il registro delle imprese a decorrere dalla data indicata nel comma 1° dell'art.7.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'Unione europea

ARTICOLO 8, COMMA 1

A. Effetti sulle PMI

Non sono previsti effetti diretti sulle piccole e medie imprese. È possibile che le risorse a disposizione delle Regioni e delle Province autonome siano investite per l'ampliamento di servizi resi alla cittadinanza, comportando l'approvvigionamento anche presso piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Non derivano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Non sussistono oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento è stato predisposto nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

ARTICOLO 8, COMMA 2

A. Effetti sulle PMI

Non sono valutabili effetti diretti sulle piccole e medie imprese, che potrebbero, eventualmente beneficiare di effetti positivi indiretti qualora le autorità regionali e provinciali si avvalessero della collaborazione di soggetti privati per l'espletamento delle attività di cui al DM 12 agosto 2021.

B. Effetti sulla concorrenza

Non derivano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Non vi sono oneri informativi a carico dei cittadini o delle piccole e medie imprese

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento è stato predisposto nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

ARTICOLO 6

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 2.500.000 per l'anno 2023 e in euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute per i rispettivi anni.

Alla concreta attuazione della disposizione provvederanno i competenti uffici del Ministero della salute.

ARTICOLO 7

Il liquidatore SISE è il soggetto responsabile degli adempimenti necessari all'estinzione della Società quali la redazione del bilancio di liquidazione al 30.06.2023. Tale attività comporterà la cancellazione d'ufficio della SISE dal registro delle imprese nonché il contestuale trasferimento delle attività e delle passività e dei giudizi pendenti a ESACRI.

ARTICOLO 8, COMMA 1

L'attuazione è demandata ad un decreto del Ministro della salute con cui verranno definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo istituito dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 che prevede la disciplina anche delle modalità di monitoraggio delle misure poste in essere.

ARTICOLO 8, COMMA 2

Le modalità di attuazione sono già definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 agosto 2021.

4.2 Monitoraggio

ARTICOLO 6

La corresponsione degli emolumenti e l'applicazione degli istituti previsti dal CCNL è definita con la contrattazione integrativa di amministrazione con le OO.SS. rappresentative del personale delle aree funzionali. Detta contrattazione è sottoposta al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero della salute e all'accertamento congiunto da parte del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 7

Non è stabilito lo specifico monitoraggio della misura. Il Ministero della salute procederà, nell'espletamento dei propri compiti, in quanto Autorità vigilante, al monitoraggio delle attività poste in essere da ESACRI.

ARTICOLO 8, COMMA 1

Le modalità di monitoraggio verranno definite con il successivo decreto del Ministro della salute.

ARTICOLO 8, COMMA 2

Il monitoraggio è effettuato dal Ministero della salute al fine della successiva istituzione del Registro nazionale.

Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti: articoli 9 (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*), **10** (*Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*) e **11** (*Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Art. 9. La disposizione prevede l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una posizione di dirigente di livello generale. La finalità è quella di adeguare la pianta organica alla riorganizzazione della struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La previsione presenta i caratteri della necessità e urgenza in considerazione dell'esigenza di procedere alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede due nuove strutture di livello dirigenziale generale, per attuare gli indirizzi richiamati nel programma di Governo riguardanti gli interventi statali sulle politiche abitative nonché una più incisiva attività operativa di vigilanza sulle concessioni autostradali.

Art. 10. La norma interviene per disciplinare l'inquadramento del personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La finalità è quella di prevedere un inquadramento adeguato del personale trasferito atto a favorire il potenziamento dei servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia e consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati, anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Destinatario dell'intervento regolatorio è il personale trasferito alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario ed in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, che può essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima.

L'intervento normativo demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni, la determinazione del contingente massimo del personale da inquadrare, delle modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nonché dei relativi criteri e requisiti, in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti.

L'intervento regolatorio non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'inquadramento in argomento è realizzato attraverso la rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11. La norma proposta consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo previsto dal comma 4, lettera b), e comma 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (fondo previsto per far fronte al caro eccezionale dei prezzi dei materiali). Tale proposta si rende necessaria per consentire di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse dagli eccezionali costi sofferti a causa del “caro materiali”.

Si è ritenuto di non intervenire sulla lettera a) del comma 4 in quanto le istanze riferite alle procedure previste dalla lettera in questione sono state già integralmente evase.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Art. 9. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, autorizza gli incrementi delle dotazioni organiche per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo, in particolare, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'incremento della dotazione organica di una unità di dirigente di livello generale e di ventidue unità di dirigenti di livello non generale. Inoltre, il medesimo articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha differito il termine per la riorganizzazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, al 30 ottobre 2023.

In detto contesto, la disposizione autorizza l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una ulteriore posizione di dirigente di livello generale, al fine di adeguare la pianta organica alla riorganizzazione della struttura ministeriale, che prevede ora due nuove strutture di livello dirigenziale generale, per attuare gli indirizzi richiamati nel programma di Governo, riguardanti gli interventi statali sulle politiche abitative nonché una più incisiva attività operativa di vigilanza sulle concessioni autostradali, nel rispetto del limite del numero non superiore a 16 direzioni generali.

Art. 10. L'art. 6 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto che gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale, pari a sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di personale delle aree funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ha disposto che al personale non dirigenziale si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione.

L'intervento normativo è finalizzato a disciplinare l'inquadramento del personale trasferito all'Agenzia, prevedendo l'adeguato riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di verifica e di autorizzazione di competenza dell'Agenzia, in possesso del personale trasferito, in conformità alle previsioni dell'ordinamento professionale del personale dell'Agenzia e alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti.

Art. 11. L'intervento normativo è finalizzato a porre rimedio al problema generato dai tempi di istruttoria sulle domande di accesso al fondo, che in mancanza di una espressa previsione normativa, si deve disporre su tutte le domande pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tempi istruttori allo stato non rendono rapide le risposte di accesso al fondo causando dei ritardi nei pagamenti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Art. 9. Obiettivo dell'intervento è disciplinare, urgentemente, l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una ulteriore posizione di dirigente di livello generale, al fine di allineare la pianta organica alla riorganizzazione della struttura ministeriale, che prevede ora due nuove strutture di livello dirigenziale generale. Obiettivo ultimo è, pertanto, l'attuazione degli indirizzi del programma di Governo, riguardanti, in particolare, gli interventi statali sulle politiche abitative nonché una più incisiva attività operativa di vigilanza sulle concessioni autostradali.

Art. 10. Obiettivo dell'intervento normativo è disciplinare l'inquadramento del personale trasferito alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

In particolare, viene previsto che il personale trasferito ai sensi del sopracitato decreto-legge, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione possa essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica dell'Agenzia, posizione economica prima.

L'intervento normativo demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni, la determinazione del contingente massimo del personale da inquadrare, delle modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei relativi criteri e requisiti per l'inquadramento, in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti.

Art. 11. L'obiettivo che si pone l'intervento normativo è quello di ridurre i tempi istruttori per la definizione delle domande di accesso al fondo indicato nella sintesi attraverso la previsione di provvedere con controlli a campione sulle domande pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Art. 9. L'intervento ha impatti favorevoli per il funzionamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto è in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi concernenti funzioni specifiche del medesimo Ministero, in particolare avuto riguardo agli interventi statali sulle politiche abitative nonché ad una più incisiva attività operativa di vigilanza sulle concessioni autostradali.

La disposizione reca la copertura di spesa, prevedendo che ai relativi oneri, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detti oneri sono stati quantificati sulla base della analoga previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 44 del 2023, che ha previsto, in particolare, per il Ministero delle infrastrutture l'incremento della dotazione organica di una unità di dirigente di livello generale.

Art. 10 L'intervento regolatorio ha impatti favorevoli per il funzionamento dell'Agenzia, in quanto è in grado di favorire il potenziamento dello svolgimento dei servizi autorizzativi e di vigilanza di

competenza dell'Agenzia e consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati, anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'intervento regolatorio non ha impatti economici, in termini di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'inquadramento in argomento avviene mediante la rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA; inoltre, con riferimento al trattamento accessorio del personale coinvolto, è disposto che il decreto interministeriale, previsto dalla norma, determini anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

Art. 11 L'accelerazione della definizione dei pagamenti, previsti per fronteggiare il caro materiali, in favore degli operatori economici attualmente in sofferenza produrrà un effetto positivo in termini economici soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese.

3.2 Impatti specifici

Art. 9. L'intervento, consentendo l'immediato incremento dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha l'effetto specifico di produrre un miglioramento nell'efficienza del Ministero medesimo, derivante dall'adeguamento della struttura dirigenziale a quello dell'organizzazione sottostante.

Art. 10 L'intervento normativo, consentendo l'immediato utilizzo del personale per lo svolgimento dei servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia, ha l'effetto specifico di limitare l'insorgere di problematiche operative connesse all'eventuale inquadramento non coerente con le previsioni dell'ordinamento professionale del personale dell'Agenzia e con la vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti.

Art. 11 Gli impatti specifici sono da individuarsi in termini economici e potranno essere valutati in considerazione del resoconto delle somme versate alle imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Artt. 9, 10 e 11. Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Artt. 9, 10 e 11. Non sono previsti oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Artt. 9, 10 e 11. Gli interventi rispettano i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Artt. 9, 10 e 11. Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.2 Monitoraggio

Artt. 9, 10 e 11. Il monitoraggio dell'attuazione della disposizione sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Disposizioni in materia di cultura: Articolo 12 (*Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’**articolo 12** del decreto-legge introduce disposizioni volte a consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura, mediante la previsione di un incremento della dotazione organica di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Tale incremento, come specificato al comma 2, è disposto in deroga all’articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, in tema di progressioni tra le aree, al comma quarto stabilisce l’obbligo di provvedere nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. La deroga in questione si giustifica alla luce del fatto che il *budget* assunzionale per l’anno 2023, derivante dalle economie da cessazione relative all’anno 2022, non risulta sufficiente al reclutamento delle risorse necessarie a garantire l’assolvimento delle rinnovate funzioni assegnate a questo Ministero, anche correlate all’attuazione degli obiettivi del PNRR.

La norma autorizza, quindi, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Si prevede, inoltre, che il personale in questione sarà reclutato, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, mentre la restante quota sarà reclutata tramite procedure comparative, secondo le modalità stabilite all’articolo 52, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si fa presente che le elevate professionalità sono declinate nell’ipotesi di Accordo concernente la definizione delle famiglie professionali e relative competenze nell’ambito dell’ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL Funzioni centrali triennio 2019 – 2021, sottoscritta in data 14 aprile 2023, tra il Ministero della cultura e le OO.SS., ai sensi dell’articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al secondo comma, l’articolo in esame, reca disposizioni di natura finanziaria. In particolare, si prevede che, ai fini dell’attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l’anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 di

euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'**articolo 12** del decreto-legge in oggetto reca disposizioni per il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura. In particolare, rilevata l'esigenza di garantire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, anche in considerazione delle accresciute funzioni attribuite al Ministero, in parte connesse agli interventi relativi al PNRR, si è reso necessario prevedere un incremento della dotazione organica di cento unità di personale.

Si rappresenta infatti che, secondo i dati forniti dai competenti uffici ministeriali, il numero degli interventi previsti dal PNRR, di cui circa la metà implicherà il rilascio di autorizzazioni ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è pari a circa 52.789 interventi; a questi vanno ad aggiungersi i circa 9.877 interventi previsti dal PNRR per i quali il MiC è direttamente competente, in quanto soggetto attuatore.

In virtù di tanto, considerato anche l'elevato livello di tecnicismo richiesto ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite al Ministero, si è ritenuto opportuno prevedere che le risorse in questione siano da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A questa nuova area professionale, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto Funzioni Centrali triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, si riconducono i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.

Inoltre, tale incremento, come specificato al comma 2, viene disposto in deroga all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, in tema di progressioni tra le aree, al comma quarto stabilisce l'obbligo di provvedere nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Tale deroga si rende necessaria dal momento che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e derivanti dalle economie da cessazione relative all'anno 2022 non consentirebbero il

reclutamento di un contingente pari a cento unità, ritenuto un numero congruo all'espletamento delle funzioni del Ministero. A tale scopo la norma autorizza, quindi, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. Si prevede, inoltre, che il personale in questione sarà reclutato, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, mentre la restante quota tramite procedure comparative, secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al secondo comma, l'articolo in esame reca disposizioni di natura finanziaria. In particolare, si prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al riguardo, si osserva che, relativamente alle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali, il costo di gestione delle procedure è stato parametrato, sulla scorta della pregressa esperienza ministeriale e, in particolare, di precedenti procedure concorsuali gestite da "Formez PA", anche per conto del Ministero, ipotizzando un fabbisogno massimo di spesa di 600.000 euro.

Quanto, invece, al trattamento economico contrattualmente previsto per ciascuna unità della categoria professionale delle elevate professionalità, lo stesso è pari a 70.174,98 euro annui, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, complessivamente pari a 26.592,36 euro annui, per un costo complessivo per ciascuna unità pari a 96.767,34 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Considerato, quindi, che la disposizione prevede il reclutamento di un numero pari a cento unità, si è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

L'articolo 12 del decreto-legge in oggetto si pone quale obiettivo quello di garantire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, anche in considerazione delle accresciute funzioni attribuite al

Ministero, in parte riconducibili al PNRR. A tale esigenza si intende far fronte mediante l'incremento, previsto dalla disposizione in esame, della dotazione organica del Ministero della cultura, per un numero pari a cento unità. Si specifica che l'incremento attiene all'area dell'elevata professionalità, cui devono essere ricondotti quei lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative. L'obiettivo della misura è, infatti, quello di garantire che l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero, connotati, per la gran parte, di un elevato livello di tecnicismo, avvenga ad opera di lavoratori in possesso di conoscenze altamente specialistiche e di competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità.

Inoltre, come specificato al comma 2, tale incremento, viene disposto in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione in questione, prevede, infatti, che in tema di progressioni tra le aree, è fatto obbligo di provvedere nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

L'obiettivo dell'introduzione di una deroga alla disciplina stabilita in via generale dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è proprio quello di garantire un rafforzamento della capacità organizzativa del MiC, considerato che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e derivanti dalle economie da cessazione relative all'anno 2022 non consentirebbero il reclutamento di un contingente pari a cento unità, ritenuto un numero congruo all'espletamento delle rinnovate funzioni del Ministero.

Si prevede, inoltre, che il reclutamento del personale avvenga, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, mentre la restante quota tramite procedure comparative, secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al secondo comma, la norma detta disposizioni di natura finanziaria. In particolare, si prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del MIC e della Direzione generale titolare delle specifiche attività previste dai provvedimenti in esame, dell'efficacia complessiva degli interventi negli ambiti investiti dalla disposizione, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore decreto-legge in questione. Al riguardo, si ritiene che la struttura maggiormente coinvolta dalle misure in argomento sia la Direzione generale Organizzazione, Ufficio dirigenziale generale centrale deputato all'attuazione delle politiche del Ministero in materia di personale mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- i dati relativi al numero e alla tipologia di pratiche espletate dal personale reclutato ai sensi della disposizione in esame, con particolare riferimento al contributo apportato da tali figure professionali relativamente al raggiungimento degli obiettivi strategici del Ministro, come indicato dalla direttiva di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

L'articolo 12, nel dettare disposizioni volte a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, determina impatti positivi sulla collettività, in termini sia economici sia sociali.

Sotto il profilo dei destinatari pubblici e privati della normativa, la disposizione in esame contribuirà a garantire il rispetto dei vincoli comunitari in riferimento al raggiungimento, per quanto di competenza, delle *mainstones* individuate dal piano nazionale di ripresa e resilienza, con impatti attesi positivi per la collettività.

Inoltre, la misura in esame genererà effetti positivi in termini di ricadute occupazionali, considerato che la stessa prevede un incremento della dotazione organica di cento unità di personale non dirigenziale, mediante lo svolgimento, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, di procedure concorsuali pubbliche, mentre, per la restante quota, mediante l'espletamento di procedure comparative.

3.2 IMPATTI SPECIFICI

Con riferimento agli impatti specifici delle misure di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.

– ARTICOLO 12

L'intervento normativo non ha effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria e non sortisce effetti sulla concorrenza, giacché reca disposizioni volte a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa mediante la previsione di un incremento della dotazione organica di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'**articolo 12**, il provvedimento sarà attuato dalla Direzione generale Organizzazione, Ufficio dirigenziale generale centrale deputato all'attuazione delle politiche del Ministero in materia di personale, al quale sono attribuite le attività correlate all'espletamento delle procedure concorsuali e selettive.

4.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla competente Direzione generale Organizzazione con le risorse indicate dal comma 2 della disposizione in esame. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento al numero e alla tipologia di pratiche espletate dal personale reclutato ai sensi della disposizione in esame, con particolare riferimento al contributo apportato da tali figure professionali relativamente al raggiungimento degli obiettivi strategici del Ministro.

Disposizioni in materia di giustizia: Articolo 17 (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recita testualmente: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».

In assenza di intervento normativo, pertanto, per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2023 dovrebbero trovare applicazione le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/22, comunque improntate allo snellimento procedurale, con elezione a modello generale di udienza quella “non partecipata”, ma non del tutto sovrapponibili a quelle precedenti.

L'articolo 17, pertanto, pospone l'applicazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 150/2022, con le quali si è intervenuti a disciplinare le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti in appello e in cassazione:

- art. 34, comma 1, lettera c): introduzione dell'articolo 598-*bis* c.p.p. (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti);
- art. 34, comma 1, lettera e): modifiche all'articolo 599 c.p.p. (in materia di decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti);
- art. 34, comma 1, lett. f): modifiche all'articolo 599-*bis* c.p.p. (in materia di concordato in appello);
- art. 34, comma 1, lettera g), numeri 2), 3), 4): modifiche all'articolo 601, commi 2, 3 e 5, c.p.p. (in materia di atti preliminari al giudizio di appello, sia con riguardo ai requisiti del decreto di citazione, sia con riferimento al termine per la sua notificazione, che passa da venti a quaranta giorni prima dell'udienza);
- art. 34, comma 1, lettera h): modifiche all'art. 602 c.p.p. (in materia di dibattimento di appello);
- art. 35, comma 1, lettera a): modifiche all'articolo 611 c.p.p. (in materia di procedimento per la decisione dei ricorsi in Corte di cassazione);
- art. 41, comma 1, lettera ee): introduzione dell'art. 167-*bis* disp. att. c.p.p. (*Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice*), secondo cui

«L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»).

Per effetto della norma transitoria vigente, dunque, per le impugnazioni proposte, nel giudizio penale, entro il 30 giugno 2023, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- art. 23 (*Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*), comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo:

«8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. [...]»;

- art. 23 (*Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*), comma 9:

«9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei

procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.»;

- art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19), commi 1, 2, 3, 4 e 7:

«1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.

3. Alla deliberazione la Corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza,

[...]

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta

di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.».

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il nuovo modello di udienza non partecipata implica la preventiva adozione di un decreto di citazione con determinati avvisi e requisiti ed una diversa rimodulazione dei termini entro i quali le parti hanno l'onere di richiedere la partecipazione in udienza; per il giudizio di appello, inoltre, sono stati introdotti termini dilatori più ampi per la notifica alle parti.

Quindi, quel che verrebbe a concretizzarsi alla scadenza del 30 giugno 2023, sarebbe la sostanziale sovrapposizione e convivenza di due “modelli” di giudizio cartolare in appello e in cassazione, con implicazioni estremamente problematiche a livello tanto interpretativo quanto organizzativo.

A ciò si aggiunga che la disciplina “a regime” del giudizio cartolare in appello e in cassazione, non regola espressamente – a differenza della normativa emergenziale – le comunicazioni e i depositi con modalità telematiche. Ciò costituisce naturale conseguenza dell'avvenuta introduzione, con il d.lgs. 150/2022, di disposizioni generali in materia di processo penale telematico, che prevedono, tra l'altro, l'obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale, la cui applicazione è, tuttavia, come noto, posticipata alle scadenze previste dall'articolo 87 dello stesso decreto legislativo, ovvero al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Oltre ai soggetti istituzionali, Corti di appello e Corte di Cassazione, destinatari dell'intervento normativo, si stima che la disposizione in esame coinvolgerà una vasta platea di soggetti e avrà un impatto sui procedimenti penali di primo¹ e secondo² grado impugnati in data successiva al 15.01.2024 verosimilmente in linea con quelli relativi ai procedimenti penali di primo e di secondo grado iscritti nel 2022, di seguito riportati:

Procedimenti penali sopravvenuti presso i tribunali ordinari nel 2022

Procedimenti penali iscritti	Anno 2022
Corte di Appello	106.845
Corte di Cassazione	45.363

I destinatari diretti dell'intervento sono tutti gli operatori del diritto:

- magistrati di merito e di legittimità addetti alla trattazione dei procedimenti penali;
- avvocati iscritti al relativo Albo professionale, che esercitano il ministero difensivo nell'ambito del processo penale.

Quanto, in particolare, a tale ultima categoria di destinatari, si rileva che dai dati elaborati dal Censis, il dato 2021³ degli iscritti alla Cassa Forense è di 241.830, di questi il 94,3% risulta attivo mentre il restante 5,7 % è rappresentato da pensionati. Sebbene l'intervento regolamentare sia limitato al processo penale, è bene evidenziare come non sia possibile stimare quanti tra gli avvocati siano specialisti in diritto penale, di talché gli attuali iscritti – in attività – sono tutti da ritenere potenziali destinatari dell'intervento.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il legislatore, con la modifica dell'articolo 94, comma 2, nel prevedere l'applicazione del nuovo rito "cartolare" nei procedimenti nei quali l'impugnazione sia stata proposta dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 87 del d.lgs. 150/22 per l'attivazione del processo telematico, che è fissata come termine ultimo al 31.12.2023, vuole realizzare un duplice obiettivo.

Innanzitutto, si consente un'ordinata e agevole transizione dal vecchio al nuovo regime, eliminando qualsiasi incertezza sui rispettivi presupposti applicativi ed evitando altresì di creare soluzioni di continuità quanto alla possibilità di trattare le udienze con contraddittorio scritto, facendo ricorso a meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori, quali quelli delineati dalle disposizioni "emergenziali" di cui all'art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, e di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In secondo luogo, si realizza l'obiettivo di protrarre l'operatività delle comunicazioni con modalità telematiche previste espressamente dalla normativa emergenziale sino alla operatività a regime del nuovo processo penale telematico (con conseguente definitiva esclusione del mezzo della PEC).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi in precedenza indicati non potranno essere di tipo quantitativo ma unicamente qualitativo, in quanto gli stessi sono costituiti dalla certezza dei presupposti applicativi e dalla conoscenza dei

³ Censis Rapporto sull'Avvocatura 2022.

meccanismi, che continueranno ad essere utilizzati per la trattazione delle udienze con contraddittorio scritto, da parte degli operatori, i quali hanno dimostrato durante il periodo emergenziale una piena adesione all'adozione dei provvedimenti ora prorogati.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta percorribile in quanto la scadenza del 30 giugno prevista dall'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 avrebbe comportato la sostanziale sovrapposizione e convivenza di due “modelli” di giudizio cartolare in appello e in cassazione, con conseguenze decisamente problematiche sia a livello interpretativo che organizzativo.

La necessità di un intervento positivo trova poi ragione nell'esigenza di prolungare la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedurali in materia di impugnazioni, già sperimentate durante la fase emergenziale, sino al momento della piena operatività del nuovo processo penale telematico.

Gli adempimenti connessi alle attività collegate, in ogni caso, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi noti, che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nell'ambito delle misure adottate durante e successivamente alla fase dell'emergenza sanitaria.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Atteso il contesto di riferimento, come sopra delineato, si ritiene che i destinatari dell'intervento diretti (operatori del diritto) e indiretti (la collettività e le imprese) possano beneficiare nel medio periodo dei risultati attesi, in termini di snellezza del processo e della certezza delle modalità di svolgimento delle attività processuali e procedurali.

Di contro può ragionevolmente escludersi che l'articolo in esame del presente decreto comporti costi di adeguamento, atteso che si limita a posporre l'applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 150/2022, non intervenendo sull'attività degli operatori del diritto, privati (avvocati professionisti iscritti agli albi professionali) ed istituzionali (magistratura), ma procrastinando norme che già da tempo – dalla normativa emergenziale - i professionisti osservano. Pertanto, l'intervento normativo non grava i destinatari dell'esercizio di ulteriori e diverse competenze e/o di oneri amministrativi né tantomeno finanziari rispetto a quelli già vigenti nel processo penale.

L'intervento non comporta un *aggravamento* del processo penale o ulteriori oneri a carico della collettività potendo essere attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Di contro, i destinatari indiretti, fruitori del servizio giustizia, potranno beneficiare della maggiore efficienza del processo grazie alla collaudata modalità dell'esercizio dell'attività giurisdizionale in Corte di Appello e in Cassazione, già dal periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli impatti economici sull'amministrazione sono stati puntualmente valutati nella separata relazione tecnico-finanziaria, e non comportano nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica, avendo l'intervento normativo natura ordinamentale.

Gli ulteriori impatti attesi a livello sociale sono relativi alla certezza di assicurare un'amministrazione della giustizia maggiormente efficiente, con indubbi ulteriori riflessi positivi in termini di crescita economica, di sviluppo e di produttività a beneficio di cittadini, lavoratori, imprese e famiglie.

Invero, le disposizioni regolamentari in parola, volte anche ad agevolare la snellezza e la rapidità della definizione dei processi, aumenteranno la credibilità nazionale nel mercato estero e al contempo aumenteranno la capacità di attrazione di capitali stranieri nel nostro paese. Una economia competitiva necessita di una giustizia idonea a garantire la tempestiva tutela delle ragioni delle parti.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): il provvedimento non incide direttamente sulle piccole-medie imprese, che tuttavia si gioveranno dei benefici riflessi derivanti da un sistema giustizia maggiormente efficiente.

B. Effetti sulla concorrenza: il provvedimento non comporta effetti immediati sulle dinamiche della concorrenza, ma un effetto riflesso e correlato agli effetti benefici che un miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia nel suo complesso produce sul mercato e sul sistema economico in generale.

C. Oneri informativi: il provvedimento non comporta oneri informativi, in senso stretto, per cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: il provvedimento non costituisce attuazione di normativa euro-unitaria.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'articolo 17 del decreto-legge in esame pospone l'applicazione degli articoli 34 comma 1, lettera c), e), f) g), h), 35 comma 1, lettera a) e 41 comma 1, lettera ee) del decreto legislativo

n. 150/2022, con le quali si è intervenuti a disciplinare le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti in appello e in cassazione.

La scelta è stata determinata dalla necessità di formalizzare quanto sopra per ottenere una maggiore efficienza e un concreto funzionamento del sistema giudiziario attraverso il prolungamento della vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedurali relative alle impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, già sperimentate durante la fase emergenziale, sino al momento della piena operatività del nuovo processo penale telematico.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione giudiziaria e il procrastinarsi dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; tale snellimento procedurale comporterà che il modello generale di udienza sarà quella "non partecipata".

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verranno attuati dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Ai fini della predisposizione della norma in esame, destinata ad operare principalmente nell'ambito del diritto penale, sono stati coinvolti esclusivamente organi istituzionali. Gli uffici ministeriali si sono avvalsi delle risorse interne attraverso lo studio e l'analisi degli istituti oggetto di riforma, della giurisprudenza nazionale.

L'opportuno coordinamento con l'ufficio bilancio del Gabinetto ha consentito di valutare gli aspetti di copertura finanziaria e di relativo impatto, assicurando che le attività previste possano essere sostenute con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili.

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale e tributaria: Articoli: 18 (*Misure in materia di giustizia tributaria*) e **33, parte di competenza** (*Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze*).

Referente AIR: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è stato emanato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dall'esigenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica.

L'**articolo 18** reca disposizioni in tema di giustizia tributaria. La norma è stata predisposta al fine, in particolare, di perfezionare e rendere più efficace la disciplina di riforma del processo tributario e di adempiere, pertanto, compiutamente, agli impegni assunti in materia con il PNRR.

Nello specifico, la disposizione del **comma 1** è volta ad introdurre alcune modifiche alla legge 31 agosto 2022, n. 130, di riforma della giustizia tributaria. In particolare, la norma ridefinisce le facoltà assunzionali del MEF relative ai magistrati tributari, apportando modifiche all'art. 1, comma 10, della legge n. 130/2022 e ripartendo le unità di magistrati da assumere mediante concorso, secondo il seguente schema: nel 2024, le unità non assunte nell'interpello disciplinato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, a cui aggiungere ulteriori 68 unità; nel 2026, 204 unità; nel 2029, ulteriori 204 unità.

Al fine di rendere la disciplina del nuovo concorso per l'accesso alla magistratura tributaria, dettata dall'art. 4 del d.lgs. 545/1992 introdotto dalla legge di riforma, più coerente con il profilo professionale richiesto, il **comma 2, lettera a)** prevede che la prova teorico-pratica di diritto processuale tributario consista nella redazione di una sentenza in materia tributaria. Inoltre, con riferimento alla prova orale, si dispone di eliminare, tra le materie oggetto di detta prova, il diritto internazionale pubblico e privato e il diritto fallimentare; invece, per quanto riguarda il diritto penale, si specifica che è oggetto di verifica concorsuale solo il diritto penale tributario.

Con la successiva **lettera b)**, si introduce il comma *2-bis* all'articolo *4-ter*, del d.lgs. n. 545/1992, volto a prevedere che la domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario sia presentata telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando di concorso; prevede, inoltre, che l'ammissione al concorso sia deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previo accertamento dei prescritti requisiti di partecipazione, a pena di esclusione del candidato con provvedimento da comunicare almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

La **lettera c)** modifica i commi 2, 7 e 8 dell'art. 4-*quater*, del d.lgs. n. 545/1992. In particolare, si ridefinisce la composizione della commissione per il concorso di accesso alla magistratura tributaria, aumentandone i componenti fino a 29 unità. Si prevede, inoltre, che il Presidente, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, formi per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna la metà dei candidati da esaminare. Ogni sottocommissione, assistita da un segretario, è presieduta dal presidente della Commissione o dal magistrato più anziano presenti. Questi ultimi, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai magistrati più anziani presenti. La Commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. La disciplina introdotta risponde all'esigenza di gestire un numero di candidati verosimilmente molto alto in ragione della possibile partecipazione al concorso anche dei laureati in economia, oltre che dei candidati in possesso di una laurea in giurisprudenza. Inoltre, per la correzione degli elaborati, il presidente suddivide ogni sottocommissione in tre collegi, ciascuno dei quali composti da almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano; ogni collegio valuta gli elaborati di una delle materie oggetto della prova per ogni candidato. Il comma 8 dell'articolo 4-*quater* dispone, inoltre, che con riferimento ai requisiti di ammissione, alle procedure di concorso e ai lavori della commissione, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, applicabili alla magistratura ordinaria.

La **lettera d)** interviene sulla disciplina dell'articolo 4-*quinquies* del d.lgs. n. 545/1992 in materia di "*Nomina e tirocinio del magistrato tributario*". In particolare, viene inserito il nuovo comma 01, ove è previsto che i concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami siano classificati secondo il punteggio complessivo conseguito dai candidati e, nello stesso ordine, sono nominati magistrati tributari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti messi a concorso. Inoltre, viene stabilito che i documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, siano presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Infine, il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 1, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Con riferimento all'**articolo 33** si rappresenta che le relative disposizioni intervengono sulla tassazione delle plusvalenze delle società sportive professionistiche, modificando l'articolo 86 del testo unico delle imposte sul reddito (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per contrastare il ricorso alle plusvalenze fittizie nel mondo dello sport, così

come emerso dalle recenti vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria, in particolare quelle derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto più generale nel quale si inserisce questo intervento normativo consiste nell'adozione di disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 18 consta di tre commi e contiene misure che vanno incontro agli auspici manifestati in sede di Unione europea, nell'ambito delle verifiche periodiche sullo stato dell'attuazione degli impegni assunti con il PNRR, e, pertanto, al fine di predisporre le norme in commento, sono state utilizzate, quali fonti informative, lo scambio di osservazioni con la Commissione europea in merito all'attuazione e implementazione della legge di riforma della giustizia e del processo tributari.

Il **comma 1** ridefinisce le facoltà assunzionali del MEF relative ai magistrati tributari, apportando modifiche all'art. 1, comma 10, della legge n. 130/2022 e ripartendo le unità di magistrati da assumere mediante concorso, secondo il seguente schema: nel 2024, le unità non assunte nell'interpello disciplinato dal comma 4 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 545/1992, a cui aggiungere ulteriori 68 unità; nel 2026, 204 unità; nel 2029, ulteriori 204 unità.

La previsione dell'aumento di unità di magistrati tributari da assumere con le procedure di cui all'art. 4 d.lgs. 545/1992, introdotta dalla disposizione in commento, risponde all'esigenza di garantire l'assunzione di un numero di magistrati adeguato alle esigenze del sistema giudiziario tributario, in considerazione della ridotta partecipazione dei magistrati provenienti da altre magistrature alla procedura dell'interpello di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 130/2022, che avrebbe dovuto garantire un numero di magistrati in servizio pari a 100 per il 2023.

Con riferimento al **comma 2**, si evidenzia che l'intervento normativo di cui alla **lettera a)** è volto a rendere la disciplina del nuovo concorso per l'accesso alla magistratura tributaria, dettata dall'art. 4 del d.lgs. 545/1992 introdotto dalla legge di riforma, più coerente con il profilo professionale richiesto; la disposizione della **lettera b)** mira a prevedere nel dettaglio la procedura di partecipazione al concorso e le ulteriori competenze in materia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rispondendo all'esigenza di certezza del diritto e di autonomia e indipendenza del MEF rispetto all'organo di autogoverno della magistratura tributaria (CPGT); l'intervento della **lettera c)** risponde alla finalità di gestire un numero di candidati verosimilmente molto alto in ragione della possibile partecipazione al concorso anche dei laureati in economia, oltre che dei candidati in possesso di una

laurea in giurisprudenza; la norma introdotta con la **lettera d)** ha la funzione di disciplinare la nomina del magistrato tributario, colmando una lacuna del testo normativo precedente.

Il **comma 3** è volto, invece, ad individuare le risorse con cui provvedere agli oneri derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 1.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 33** intervengono sulla tassazione delle plusvalenze delle società sportive professionistiche per contrastare il ricorso alle plusvalenze fittizie nel mondo dello sport, così come emerso dalle recenti vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria, in particolare quelle derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La disposizione di cui all'**articolo 18, comma 1** è volta ad aumentare il numero di magistrati da assumere mediante concorso, in conseguenza della partecipazione dei magistrati provenienti da altre magistrature alla procedura d'interpello per il transito nella giurisdizione tributaria– prevista per il 2023 – nella misura di un terzo solamente delle unità disponibili. Il **comma 2, lettera a)** si propone di adeguare il nuovo concorso per l'accesso alla magistratura tributaria al profilo professionale richiesto; la **lettera b)** e la **lettera d)** rispondono alla finalità di colmare alcune lacune della disciplina precedente sul concorso per l'accesso alla magistratura tributaria, garantendo l'esigenza di certezza del diritto; con riferimento alla **lettera c)**, l'intervento normativo si propone di consentire la gestione di un numero di candidati verosimilmente molto alto in ragione della possibile partecipazione al concorso anche dei laureati in economia, oltre che dei candidati in possesso di una laurea in giurisprudenza. Il **comma 3** ha la mera finalità di individuare le risorse con cui provvedere agli oneri derivanti dalla disposizione contenuta nel comma 1.

L'obiettivo dell'**articolo 33** è, da ultimo, quello di razionalizzare la disciplina dettata, in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche, dall'articolo 86 del TUIR, al fine di porre limiti più stringenti alla possibilità di ripartizione delle stesse in più esercizi successivi a quello in cui vengono realizzate. In particolare, la disposizione modifica la disciplina dell'articolo 86 sulla tassazione delle plusvalenze delle società sportive professionistiche sotto 2 profili:

1) l'articolo 86, comma 4, del TUIR prevede, in linea generale, che le plusvalenze concorrano a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono conseguite. Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d'imposta. Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno. L'articolo 33 interviene a stabilire che le

società professionistiche potranno ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti, se il bene che l'ha originata sia posseduto da almeno due anni e non più da un solo anno;

2) la rateazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta - ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del TUIR, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto - è concessa solo per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. La quota parte residua non beneficia della rateazione ma va assoggettata a tassazione nell'esercizio in cui è realizzata.

2.2 Indicatori

Con riferimento alla modifica contenuta nell'**articolo 18, comma 1**, gli indicatori impiegati sono relativi al numero di magistrati provenienti da altre magistrature che hanno partecipato alla procedura d'interpello per il transito definitivo nella giurisdizione tributaria, e dalle unità di magistrati non assunti.

Con riferimento agli obiettivi conseguiti con l'**articolo 33**, gli indicatori potranno essere costituiti dalle minori plusvalenze rateizzate ai sensi dell'articolo 86 del TUIR rispetto all'andamento dei periodi d'imposta precedenti.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In relazione alle disposizioni contenute nell'**articolo 18** del provvedimento in esame si segnala quanto segue:

- **comma 1**: l'impatto sui destinatari della disposizione, vale a dire, i candidati al concorso, consiste nell'aumento delle unità di magistrati da assumere mediante concorso;
- **comma 2**: la disposizione impatta sui soggetti coinvolti dal concorso, candidati magistrati e componenti della commissione;
- **comma 3**: la previsione impatta sul MEF che deve provvedere agli oneri derivanti dal comma 1.

A seguito di quanto previsto nell'**articolo 33** in commento, le società sportive professionistiche:

- potranno rateizzare le plusvalenze realizzate in quote costanti se il bene che l'ha originata sia posseduto da almeno due anni e non più da un solo anno;
- potranno rateizzare la quota parte di plusvalenza proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro ricevuto. Di conseguenza, qualora a parziale pagamento del diritto alle prestazioni sportive dell'atleta A sia ceduto il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta B sarà

considerata plusvalenza rateizzabile ai fini dell'articolo 86, comma 4, del TUIR, solo la differenza tra i valori attribuiti agli atleti A e B liquidata in denaro. Finora, invece, la plusvalenza, per ognuno degli atleti calcolata come differenza tra il valore di cessione e il costo di acquisto al netto degli ammortamenti, era interamente rateizzabile (qualora il bene fosse stato posseduto da almeno un anno).

La norma, dunque, determina effetti nei confronti delle società sportive professionistiche. In particolare, per alcuni soggetti potrebbe emergere un maggiore reddito imponibile, considerando anche soggetti con perdite fiscali che, in questo nuovo scenario, potrebbero presentare un reddito imponibile. L'individuazione puntuale di tali soggetti risulta difficile e, dunque, ai fini della stima degli effetti finanziari diretti, in un'ottica prudenziale trattandosi di un recupero di gettito per l'Erario, si è ipotizzato che solo l'1% dell'ammontare medio delle plusvalenze del triennio 2019-2021 per le società calcistiche professionistiche (stimate in circa 653 milioni di euro - FIGC Report calcio 2022 – Conto economico serie A, B e C) si trasformi in maggior reddito imponibile.

Non è, invece, possibile fornire una stima degli effetti indiretti sui destinatari della norma.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli interventi contenuti nell'**articolo 18** perfezionano la procedura per il reclutamento dei magistrati tributari, incrementando complessivamente l'efficienza del sistema giudiziario tributario.

L'**articolo 33** mira complessivamente a restringere la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze delle società sportive professionistiche, per contrastare il ricorso alle plusvalenze fittizie nel mondo dello sport. L'impatto sul reddito delle società sportive deriva dalle condizioni più stringenti al ricorrere delle quali potranno essere rateizzate le plusvalenze:

- con riferimento alla generalità dei beni la cui cessione può originare plusvalenze, le stesse non potranno essere rateizzate se i beni non sono posseduti da almeno due anni. La previgente disciplina stabiliva che la rateizzazione era consentita se il bene era posseduto da almeno un anno. Ne deriva che la plusvalenza derivante da cessione di beni che non sono posseduti da almeno due anni concorrerà interamente nel periodo d'imposta della cessione, piuttosto che frazionata in quote su cinque periodi d'imposta, alla formazione del reddito della società professionistica, con emersione di un maggior reddito imponibile del periodo d'imposta in cui la cessione è avvenuta (e corrispondente riduzione del reddito imponibile nei quattro periodi d'imposta successivi). Nonostante l'intervento restrittivo, la disposizione resta comunque più favorevole per le società sportive rispetto alla generalità delle imprese, le quali possono rateizzare le plusvalenze nel caso il bene sia posseduto da almeno tre anni;

- con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione del diritto alle prestazioni sportive dell'atleta sarà rateizzabile la quota parte di plusvalenza proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro ricevuto nel caso di cessioni “a specchio” ossia di scambi di atleti tra società sportive professionistiche. Ne deriva che la quota parte di plusvalenza derivante dalla cessione dell'atleta proporzionalmente corrispondente al valore del diritto alle prestazioni sportive dell'atleta acquisito in cambio del diritto alle prestazioni sportive ceduto concorrerà integralmente alla formazione del reddito del periodo d'imposta della cessione, piuttosto che frazionata in quote su 5 periodi d'imposta, con emersione di un maggior reddito imponibile del periodo d'imposta in cui la cessione è avvenuta (e corrispondente riduzione del reddito imponibile nei quattro periodi d'imposta successivi).

L'effetto della disposizione sul reddito delle società sportive professionistiche è, dunque, quello di anticipare, interamente al periodo d'imposta della cessione, la tassazione delle plusvalenze che non presentano i nuovi requisiti per accedere alla rateizzazione in cinque quote costanti.

B. Effetti sulla concorrenza

Le misure contenute nell'**articolo 18** lasciano inalterato il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Anche l'**articolo 33**, intervenendo sui criteri per accedere alla rateizzazione delle plusvalenze delle società sportive professionistiche e non già sulla determinazione delle stesse, non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi

Gli interventi normativi contenuti negli **articoli 18 e 33** non introducono oneri informativi a carico dei contribuenti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati dalle previsioni contenute negli **articoli 18 e 33**.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La scelta dell'intervento normativo, consistente nella predisposizione di una norma di rango primario da inserire nello schema di decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per*

l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, è stata valutata come la più adeguata nell'intento di superare le criticità esistenti.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio presente nell'**articolo 18** sono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT). In relazione a quanto previsto dall'**articolo 33**, non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione.

4.2 Monitoraggio

I soggetti che monitoreranno l'impatto sul sistema giudiziario tributario di quanto previsto nell'**articolo 18** sono il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT).

In relazione a quanto disposto dall'**articolo 33**, non sono previste specifiche forme di controllo e di monitoraggio, in quanto la norma va ad incidere su aspetti puntuali della determinazione del reddito societario di cui si può avere riscontro solo a livello micro dalla lettura dei bilanci delle società interessate. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio verranno effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

In particolare, si rimanda a quelle già previste nell'ambito della ordinaria attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti della generalità delle imprese, comprese le società sportive professionistiche.

Disposizioni in materia di interno: Articoli 24 (*Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo*), **25** (*Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale*), **26** (*Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) e **27** (*Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

ARTICOLO 24

La disposizione con il comma 1 è finalizzata a finanziare, almeno parzialmente, per i prossimi cinque anni, i numerosi interventi manutentivi e di potenziamento necessari alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo per perseguire i fini istituzionali e le competenze sempre più ampie che alle stesse risultano attribuite.

Inoltre, vengono introdotte misure straordinarie per le Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'emergenza determinata dagli eventi alluvionali del maggio 2023. In particolare, le misure contenute nella disposizione consentono alle Prefetture-UtG coinvolte di disporre, a tempo determinato per un anno, di complessive 30 unità aggiuntive di personale non dirigenziale, nonché di ulteriori risorse informatiche e strumentali ritenute adeguate a fronteggiare l'emergenza.

Articolo 24, comma 1

Negli ultimi anni il divario tra le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e le risorse finanziarie effettivamente assegnate è aumentato costantemente, rendendo indispensabile individuare idonee fonti di finanziamento, ulteriori rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio.

In particolare, si sono evidenziate serie criticità in relazione ai seguenti settori:

- dotazione e sicurezza delle infrastrutture di *information and communication technology (ITC)* e, precisamente, protezione da eventuali *cyber* attacchi dell'infrastruttura tecnologica e del patrimonio informativo delle Prefetture e degli uffici centrali di

coordinamento, in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, delle linee guida elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) e da ultimo, dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;

- stato degli immobili sede delle Prefetture-UtG, in molti casi bisognosi di interventi di ristrutturazione per garantire la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro e, in alcuni casi, anche per consentirne l'agibilità;
- gravosi oneri finanziari direttamente connessi al servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell'articolo 214 *bis* del d.lgs. n. 285/1992, in applicazione del regime del custode-acquirente e dell'art. 215 *bis* del medesimo decreto; in particolare, si fa riferimento alle spese di custodia dei veicoli sequestrati, derivanti dalla prolungata giacenza degli stessi presso le depositerie autorizzate.

Articolo 24, commi da 2 a 5

Con delibere adottate dal Consiglio dei ministri in data 3, 23 e 25 maggio 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza al fine di fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1^o maggio 2023, non solo per le esigenze di soccorso e assistenza alla popolazione, ma anche per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. L'intervento normativo è rivolto a rafforzare temporaneamente le articolazioni territoriali del Ministero dell'interno aventi competenza sulle aree alluvionate, così da rendere maggiormente efficiente il contributo che l'Amministrazione può fornire ai territori per un sollecito ritorno alla normalità.

ARTICOLO 25

L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) sono state soppresse – rispettivamente con DL n.78/2010 e DL n.174/2012 con trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali, finanziarie e di personale al Ministero dell'interno. Nelle more del perfezionamento del processo di trasferimento delle funzioni all'Amministrazione dell'interno e della conseguente riorganizzazione delle strutture interessate, le attività di interesse pubblico già svolte dalle amministrazioni soppresse sono state esercitate, presso la sede e gli uffici già in precedenza a tal fine utilizzati (ai sensi dell'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010 e dell'articolo 10, comma 4, del decreto legge n.174/2012), nell'ambito di una struttura amministrativa dall'organizzazione provvisoria, nella quale è transitato il personale –

dirigenziale e non dirigenziale - proveniente dall' AGES e dalla SSPAL. Tale personale è stato provvisoriamente inserito in elenco annesso ai ruoli del Ministero dell'interno.

La disposizione proposta è finalizzata ad assicurare, a regime, lo svolgimento delle funzioni di gestione amministrativa del reclutamento, della formazione iniziale e di quella collegata agli sviluppi professionali nonché della carriera dei segretari comunali e provinciali, superando l'attuale assetto organizzativo provvisorio e transitorio, che si protrae sin dall'agosto 2010.

A tal fine, si dispone la definitiva confluenza del citato personale proveniente dalle sopresse AGES e SSPAL – che ammonta ad oggi a n. 4 dirigenti e a n. 118 unità non dirigenziali - in un'apposita Sezione ad esaurimento, istituita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. Alla successiva, conseguente, riorganizzazione della struttura ministeriale, si provvede entro i termini e con le modalità consentite dall'articolo 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

A seguito della soppressione dell'AGES e della SSPAL ad opera delle richiamate disposizioni, per assicurare il processo di riorganizzazione dell'amministrazione subentrante, necessario ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni, l'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevedeva – entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - l'adozione di un apposito dPCM con il quale disporre l'inquadramento del personale, con contratto a tempo indeterminato, proveniente dalle amministrazioni sopresse nell'ambito di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da istituirsi con il medesimo provvedimento. Nelle more, per garantire la continuità delle funzioni, le attività di interesse pubblico già svolte potevano continuare ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati (articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto-legge n.174/2012).

Con la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione, attuata dal d.P.C.M. n. 78/2019, modificato dal DPR n. 231/2021, le funzioni di gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sono state affidate, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, alla Direzione centrale per le autonomie. Con il presente intervento normativo vengono adottate disposizioni in materia di personale transitato al Ministero dell'interno - unitamente alle relative funzioni e alle risorse strumentali e finanziarie.

Considerato che le citate funzioni, aggiuntive rispetto al novero di quelle attribuite alla sfera di competenza del Dicastero, sono ancora svolte per il tramite dell'organizzazione provvisoria adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*quinquies*, del decreto-legge n. 78/2010, con la norma in commento si intende pervenire alla risoluzione della problematica del regime transitorio vigente, attuando il perfezionamento del trasferimento delle funzioni in argomento e il definitivo inquadramento del personale transitato.

ARTICOLO 26

La disposizione completa l'*iter* volto alla razionalizzazione ed alla implementazione di una diversa articolazione delle funzioni svolte dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso, in particolare, l'istituzione di un nuovo ufficio, di livello dirigenziale generale, a competenza generale, al quale è preposto un prefetto, volto a ricondurre la funzione ispettiva, ora affidata all'ufficio del Capo del Corpo, ad una figura "terza" e a concentrare in un'unica articolazione dipartimentale la gestione degli affari legali.

L'obiettivo è quello, da un lato, di valorizzare tutte le competenze e le professionalità che concorrono alle missioni istituzionali del predetto Dipartimento e, dall'altro, quello di mantenere un assetto armonico ed equilibrato delle diverse componenti che assicurano la funzionalità di questa organizzazione atteso che in corso un progetto di riorganizzazione del cennato Dipartimento che prevede l'istituzione di due nuove strutture dirigenziali di livello generale, vale a dire la nuova Direzione centrale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, assegnata a un Prefetto, e la Direzione Centrale per la salute, affidata a un dirigente generale del Corpo Nazionale, con un incremento di organico del ruolo dei dirigenti generali del Corpo già assentito con decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche".

L'istituzione del nuovo ufficio, al cui vertice è assegnato un prefetto, al quale viene ricondotta la funzione ispettiva, ora affidata all'ufficio del Capo del Corpo, intende evitare che su quest'ultimo, ora datore di lavoro, possa adombrarsi una possibile commistione dei ruoli di "controllore" e "controllato". Tale esigenza era stata, peraltro, evidenziata anche in sede parlamentare, da parte della I Commissione della Camera dei Deputati, nella seduta del 13 ottobre 2021 nell'ambito del parere reso sullo schema di d.P.R. n. 231 del 2021, recante modifiche al dpcm n. 78 del 2019, nella parte in cui si chiedeva al Governo, tra l'altro, di valutare se sussista la possibilità di intervenire per "il ripristino del Direttore centrale ufficio ispettivo, ritornando alla storica logica di terzietà di questa funzione rispetto alla struttura gerarchica del Corpo.

Un altro obiettivo perseguito è quello di raggruppare in un'unica Direzione centrale - di nuova istituzione - oltre ai cennati compiti ispettivi anche quelli che concernono complessivamente la sfera degli affari legali, ora svolti, in modo frammentato, da più direzioni centrali, ognuna per la parte di competenza. La disposizione normativa è, inoltre, finalizzata ad assicurare l'operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte alla crescente richiesta di sicurezza proveniente da tutto il territorio nazionale.

Per altro verso, l'esigenza di fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali pone, inoltre, la necessità di una pronta operatività del personale, con la tempestiva immissione di risorse umane

particolarmente qualificate nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nell'omologo ruolo del personale anti incendio boschivo (AIB) e in quelli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori.

In tale contesto, infatti, il capo squadra costituisce una figura essenziale per la funzionalità della "macchina del soccorso", in quanto, con apposita attività di coordinamento, garantisce l'immediata operatività delle squadre di intervento.

Con tale finalità, la disposizione normativa riduce, in via eccezionale e in deroga alle norme vigenti, la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ordinariamente di durata non inferiore a tre mesi, che viene ridotto a cinque settimane, così da colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui trattasi, in analogia a quanto si è già operato con altri provvedimenti legislativi.

Trattasi, in particolare, del:

- decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (articolo 3, comma 6), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;
- decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che ha inciso sull'articolo 14-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
- decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (articolo 1-bis), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (articolo 32, comma 1), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Nella stessa prospettiva, si provvede a ridurre a cinque settimane la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne di cui agli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per la promozione alle qualifiche di capo squadra dei ruoli del personale specialista (aeronaviganti, nautici e sommozzatori).

Più in dettaglio, si evidenzia che le unità di personale interessate dalla disposizione di cui al comma 4 risultano essere complessivamente 777, di cui 754 generici, 8 radioriparatori e 15 AIB.

A queste unità di personale se ne aggiungono altre 159, destinatarie della norma di cui al comma 5, così ripartite numericamente:

- decorrenza 1° gennaio 2020, complessive 48 unità: 13 piloti di aeromobile capi squadra, 8 nautici di macchina capi squadra, 10 nautici di coperta capi squadra e 17 sommozzatori capi squadra;
- decorrenza 1° gennaio 2021, complessive 82 unità: 13 piloti di aeromobile capi

squadra, 20 nautici di macchina capi squadra, 20 nautici di coperta capi squadra e 29 sommozzatori capi squadra;

- decorrenza 1° gennaio 2022, complessive 29 unità: 12 nautici di macchina capi squadra, 5 nautici di coperta capi squadra e 12 sommozzatori capi squadra.

Si tratta, dunque, di passaggi di qualifiche interne che si riferiscono ad annualità passate e che consentono di assicurare immediata disponibilità di figure professionali indispensabili per l'efficienza della macchina del soccorso pubblico.

ARTICOLO 27

Ai sensi dell'art. 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia-CAM), la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è attualmente determinata in 200 unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no.

Tale dotazione è frutto dell'intervento adeguativo disposto dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, per assicurare una prima concreta strutturazione all'ANBSC, originariamente costituita da sole 30 unità di personale. L'ultimo biennio è stato conseguentemente caratterizzato da un'intensa attività, volta al "popolamento" dei ruoli, nonché al reperimento di personale in comando, di cui l'ANBSC può usufruire nel limite di ulteriori 100 unità, ai sensi del comma 4-*ter* del citato articolo 113-*bis* del CAM.

Detto assetto, che pure rispetta la normativa citata, non può, tuttavia, ritenersi sufficiente a fronteggiare le diverse esigenze funzionali ed operative dell'ANBSC, con particolare riferimento alle sempre più puntuale gestione delle procedure di confisca e a specifici segmenti del procedimento istruttorio.

Ci si riferisce, in particolare, alle attività previste dal CAM e poste in capo all'ANBSC per fornire ausilio al Giudice sin dalla fase del sequestro, momento unanimemente ritenuto strategico per impostare efficaci politiche di destinazione dei beni, in grado di assicurarne l'effettivo riutilizzo e la concreta valorizzazione. A ciò si aggiungono le rilevanti attività legate alla piena attuazione della continua e sistematica verifica dell'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e destinazione.

L'attività dell'ANBSC rispetto ai singoli beni non termina, infatti, con il provvedimento di destinazione ma, in coerenza con la finalità pubblicistica che costituisce il cuore della sua mission, prosegue nel tempo attraverso le attività volte a garantire che i beni siano effettivamente restituiti alle collettività che hanno subito la pervasiva presenza della criminalità organizzata. Se si considera che

il numero dei cespiti destinati nel tempo ammonta, ad oggi, a circa 23.000, cui si aggiungono gli oltre 24.000 attualmente in gestione, di cui 3.022 aziende, si comprende come la necessità di assicurare un sempre più efficace monitoraggio dell'effettivo riuso costituisca anch'esso uno degli asset di rilievo e di più rilevante impegno operativo, tenuto conto dei profili correlati al presidio della legalità.

Di non minore importanza risultano, peraltro, gli aspetti conseguenti ad un imperfetto controllo in termini di risonanza mediatica e di percezione della reale efficacia dei procedimenti ablatori.

Ponendo a confronto il numero complessivo degli oltre 47.000 cespiti rientranti nell'area di responsabilità dell'ANBSC con il numero totale dei dipendenti a diverso titolo in servizio nelle strutture preposte alla gestione delle oltre 4.700 procedure di confisca, si può ricavare un primo indicatore da cui risulta che, tenendo conto dei profili professionali dei dipendenti incaricati, l'impegno è attualmente pari a circa 361 beni/uomo, dove i beni sono distribuiti sull'intero territorio nazionale a fronte di un'articolazione dell'Agenzia in sole cinque strutture operative a livello locale.

Si consideri che le attività svolte attengono, per quanto riguarda gli immobili, al censimento dei beni confiscati, alla verifica dei crediti, al controllo e pagamento degli oneri di gestione, al controllo dello stato dei beni e della loro conformità urbanistica(anche mediante sopralluoghi), ai rapporti con i coadiutori, alla predisposizione ovvero alla verifica dei rendiconti, alla cura del contenzioso, compresi gli adempimenti collegati agli sgomberi e agli incidenti di esecuzione, per non parlare delle attività volte alla destinazione dei beni, compreso il costante supporto ai Comuni per un'acquisizione consapevole dei beni sottolineando l'importanza del loro utilizzo in favore della comunità con una positiva ricaduta nella percezione del reale contrasto alla criminalità organizzata e della riaffermazione della legalità. Di natura parimenti onerosa, l'impegno che viene svolto per le aziende, nell'individuazione delle realtà che, all'esito di una complessa attività di recupero della legalità, possono essere reimmesse sul mercato, nella ricerca di strumenti ed azioni che consentano di favorire la continuazione dell'attività produttiva e di salvaguardare i livelli occupazionali. A ciò si aggiungono tutte le attività di verifica dell'operato degli amministratori, nonché del controllo sui rendiconti.

Sotto altro profilo occorre evidenziare la complessa tematica afferente gli oltre 800 coadiutori nominati ai sensi dell'art. 38 del CAM, di cui l'Agenzia si avvale per la gestione dei beni. A questo proposito, si fa presente che, in sede di espressione di parere in materia di quantificazione del tetto massimo dei compensi attribuibili a tali professionisti, scelti nell'ambito dell'Albo degli amministratori giudiziari, il Consiglio di Stato (Sezione I, n. 594/2020) ha segnalato all'Amministrazione *“l'urgenza di procedere a un'adeguata definizione della propria dotazione organica, con conseguente provvista di personale, con la previsione di un numero congruo di figure professionali idonee allo svolgimento delle mansioni di funzioni di coadiutore, potendosi diversamente ipotizzare ... che il sistematico ricorso a professionalità esterne possa configurarsi*

come una forma di esternalizzazione astrattamente assoggettabile alla disciplina concorrenziale degli appalti di servizi professionali”.

Da ultimo, ma non per importanza, deve ricordarsi che, a mente dell’art. 35, comma 2-ter del CAM, il personale dell’ANBSC può essere nominato, a discrezione del Giudice, quale amministratore giudiziario delle procedure nella fase giudiziaria del procedimento (e quindi prima dell’assunzione in competenza che avviene con il giudizio di appello) con conseguente ulteriore aggravio di lavoro per la struttura. Tale norma non ha trovato sinora applicazione proprio in considerazione della grave carenza di organico.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 24, comma 1.

L’intervento normativo in esame si prefigge una serie di obiettivi, relativi al potenziamento delle dotazioni ITC e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nonché alla copertura delle spese relative alla gestione dei veicoli sequestrati.

Ci si riferisce, anzitutto, al potenziamento delle misure di sicurezza informatica a protezione dell’infrastruttura tecnologica e del patrimonio informativo del Dipartimento e delle Prefetture da eventuali cyberattacchi; potenziamento e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica centrale e delle sedi periferiche al fine di adeguarle allo sviluppo di progetti di digitalizzazione dei servizi; acquisto di servizi specialistici per interventi tecnici che richiedono elevate abilità o certificazioni specifiche nonché servizi di help desk a supporto delle Prefetture; realizzazione del progetto di virtualizzazione delle postazioni di lavoro di tali strutture in ottemperanza al PIAO 2023 – 25.

Di non minore rilievo appaiono, poi, la necessità di eseguire interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di immobili sede di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, come pure l’esigenza di restringere quanto più possibile la pesante esposizione debitoria dell’Amministrazione dell’interno nel campo delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro.

Articolo 24, commi da 2 a 5.

L’obiettivo è fornire un sostegno funzionale alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza derivante dagli eventi alluvionali di maggio 2023 attraverso interventi che potenziano gli ambiti del personale, delle risorse strumentali ed economiche per il lavoro straordinario presso le citate sedi.

Articolo 25

La disposizione è finalizzata ad assicurare, a regime, lo svolgimento delle funzioni di gestione amministrativa del reclutamento e di quella collegata agli sviluppi professionali della carriera dei segretari comunali e provinciali, attraverso l'aggiornamento dell'assetto delle strutture ministeriali interessate conseguente anche al definitivo inquadramento del personale transitato dalle amministrazioni soppresse nella Sezione ad esaurimento, appositamente istituita nell'ambito dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Articolo 26

Il principale obiettivo è quello di ricondurre la funzione ispettiva del CNVF ad una figura terza e a concentrare in un'unica articolazione dipartimentale la gestione degli affari legali.

Invece, l'obiettivo perseguito con la seconda norma presente nell'articolo è quello di realizzare un più rapido inserimento nel sistema nazionale del soccorso del personale coinvolto nelle procedure concorsuali e selettive considerate, quale propaggine immediatamente operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i Comandi territoriali, garantendo in tal modo interventi tempestivi ed efficaci.

Articolo 27

Lo scopo dell'intervento normativo è l'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) di ulteriori 100 unità di personale di livello non dirigenziale, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, il fabbisogno di personale è riferito a ulteriori 100 unità di personale non dirigente dell'area funzionari del Comparto delle Funzioni centrali che andrà ad incrementare l'attuale dotazione organica, pari a 181 unità di personale non dirigente, prevista dal regolamento di organizzazione dell'ANBSC (d.P.R. n. 118/2018), di cui 134 unità appartenenti all'area funzionari e le restanti 47 all'area assistenti.

L'aumento di organico è idoneo a garantire un reale miglioramento dell'azione amministrativa, in termini non solo di gestione dei beni e delle aziende, ma anche di sviluppo delle politiche destinatorie, di efficientamento dell'azione amministrativa e di valorizzazione dei cespiti nei singoli territori, considerato che le attività dell'ANBSC non terminano con la destinazione dei beni confiscati secondo quanto previsto dall'art.48 del CAM ma, in coerenza con la finalità pubblicistica che costituisce il cuore della sua *mission*, proseguono attraverso le attività volte a garantire che gli stessi

siano effettivamente restituiti alle collettività che hanno subito la pervasiva presenza della criminalità organizzata.

2.2 Indicatori

Articolo 24, comma 1.

Gli interventi in esame sono garantiti fino a concorrenza delle somme corrispondenti alla quota del 30% delle risorse disponibili rivenienti dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse estorsive e dell'usura, che verranno riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Gli indicatori volti a valutare l'efficacia dell'intervento normativo riguardano:

- il valore, assoluto e percentuale, dell'incremento delle strutture tecnologiche e di sicurezza informatica messo a disposizione delle strutture, centrali e territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno;
- il numero degli interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di Prefetture-UtG, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente "cantierabili" per ciascun esercizio finanziario;
- il tasso di riduzione annua dell'esposizione debitoria vantata nei confronti dell'Amministrazione dell'interno per le spese di custodia dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca.

Articolo 25

Gli indicatori di riferimento possono individuarsi nell'adozione del provvedimento ministeriale di definitivo inquadramento del personale transitato nei ruoli dell'Amministrazione dell'interno nella Sezione ad esaurimento di cui è parola nel comma 1 della disposizione e nella conseguente presa in carico della gestione del trattamento economico e previdenziale di tale personale da parte della competente struttura ministeriale. Ulteriore indicatore è da individuarsi nell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione delle strutture ministeriali interessate.

Articolo 26

Con riguardo alla disposizione in esame si segnala come possibile indicatore, associato agli obiettivi che si intendono perseguire, il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità, in termini quantitativi e qualitativi, degli apparati del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

della difesa civile preposti alla tutela della salute e del benessere del personale, allo svolgimento dell'attività ispettiva, alla gestione delle pratiche di contenzioso legale.

Articolo 27

Valido indicatore dell'efficacia dell'intervento normativo può individuarsi nel progressivo abbassamento del rapporto tra il numero degli operatori dell'ANBSC e quello dei cespiti affidati all'area di responsabilità dell'ANBSC, attualmente prossimo al valore di 1/361.

L'aumento di organico consentirebbe di portare l'indicatore beni/uomo ad un valore di circa 204 ad uno, che si ritiene tendenzialmente sostenibile, in rapporto al complesso insieme delle attività da porre in essere per la gestione delle confische, in modo da garantire un reale miglioramento dell'azione amministrativa, in termini non solo di gestione dei beni e delle aziende ma anche di sviluppo delle politiche destinatorie e di valorizzazione dei cespiti nei singoli territori.

Inoltre, ulteriore indicatore di rilievo sarà costituito dall'incremento percentuale dei monitoraggi condotti sull'effettivo riuso dei beni affidati dall'ANBSC ai soggetti normativamente legittimati, che si ritiene costituisca uno degli *asset* di maggiore rilievo e di più rilevante impegno operativo, tenuto conto dei profili correlati al presidio della legalità.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 24, comma 1.

La disposizione non determina impatti economici, sociali ed ambientali, presentandosi come una forma di autofinanziamento che consentirebbe, di non ricorrere – almeno per il quinquennio 2023-2027– alla fiscalità generale, generando un positivo impatti sui contribuenti.

Articolo 24, commi da 2 a 5.

I commi in esame, volti a mettere a disposizione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo risorse, umane, materiali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili, appaiono suscettibili di generare positivi impatti nelle aree alluvionate, essendo stati concepiti con la precipua finalità di favorire, per quanto possibile, il più sollecito ritorno alla normalità per le persone fisiche, per gli operatori economici, per le imprese produttive aventi sede nei territori colpiti dall'inclemenza degli agenti atmosferici.

Articolo 25

L'intervento è diretto al personale del Ministero dell'interno, che riceve una stabile collocazione ordinamentale nell'ambito dell'istituenda Sezione ad esaurimento nel ruolo, ed ha ad oggetto risorse finanziarie già autorizzate. Pertanto, in concreto, non si producono impatti economici né sul personale destinatario né su altri soggetti.

Articolo 26

L'impatto atteso dalla disposizione in parola è costituito da un più efficace assetto organizzativo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in grado di far superare le criticità connesse all'emergenza derivante dalla carenza di personale in taluni ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, razionalizzando le funzioni svolte in un'ottica di semplificazione e specializzazione.

Nessun impatto negativo è previsto per la categoria di destinatari dell'intervento normativo in esame, essendo state considerate tutte le ripercussioni del ridefinito assetto legislativo, sia sotto il profilo lavorativo che economico.

Articolo 27

Il miglioramento quali-quantitativo dell'attività dell'Agenzia potrà determinare un impatto positivo sulle attività degli enti locali, sulla valorizzazione ed il riutilizzo dei beni confiscati, così come sulla percezione della presenza dello Stato al fianco della società civile nella lotta alla criminalità organizzata e nella riaffermazione della legalità.

3.2 Impatti specifici

Articoli 24, 25, 26 e 27

Gli articoli considerati non contengono disposizioni che possono incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi a carico dei cittadini e imprese e non incide su costi e oneri amministrativi. Inoltre, non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 24

L'attuazione della disposizione avverrà attraverso l'adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati a rendere concretamente disponibili le risorse finanziarie prese in considerazione per il potenziamento dell'Amministrazione dell'interno nel suo insieme, nonché quelli volti ad individuare e destinare sul territorio i soggetti destinatari dei contratti di lavoro a tempo determinato a beneficio delle Prefetture-UtG competenti sulle aree recentemente alluvionate.

Articolo 25

L'attuazione della norma sarà affidata al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che curerà di apprestare i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Articolo 26

L'attuazione della norma sarà affidata per un verso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per l'altro a quello per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che cureranno di predisporre i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Articolo 27

L'attuazione della disposizione sarà curata dalla competente articolazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che vi provvederà predisponendo i necessari adempimenti amministrativi, facendosi anche carico dello svolgimento delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4.2 Monitoraggio

Articoli 24, 25 e 26

Le competenti articolazioni del Ministero dell'interno cureranno il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle previsioni recate dalle disposizioni in argomento, verificando ad intervalli regolari l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2.1 attraverso gli indicatori richiamati al punto 2.2.

Tali dati saranno poi oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli

obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

Articolo 27

Le competenti articolazioni dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, cureranno il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle previsioni recate dalle disposizioni in argomento, verificando ad intervalli regolari l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2.1 attraverso gli indicatori richiamati al punto 2.2.

Tali dati saranno poi oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), che dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli Uffici coinvolti.

Disposizioni in materia di sport: articoli 33 - 41

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il Capo II del provvedimento contiene una serie di misure urgenti per il mondo sportivo, necessarie al fine di provvedere a una revisione della disciplina in materia di trattamento fiscale delle plusvalenze generate da beni posseduti dalle società sportive professionistiche, per le quali urge anche garantire senza soluzione di continuità un sistema di controllo analogo a quello previsto dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante «*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*», nonché in materia di giustizia sportiva. Inoltre, l’avvicinarsi alla fase conclusiva della progettazione e realizzazione delle opere legate al progetto “MI-CO 2026”, impone misure urgenti per la complessiva realizzazione dello stesso, così come risulta necessario rivedere la composizione del tavolo tecnico che definisce le misure urgenti in tema di gara per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, dove sono inserite anche quelle con finalità sportive, in vista dell’espletamento delle future procedure di gara, in armonia con la normativa europea.

Le ulteriori misure si impongono al fine di provvedere a estendere le misure a sostegno dell’associazionismo sportivo per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 a fronte della perdurante situazione di crisi e in materia di vincolo sportivo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Tra gli obiettivi dell’intervento c’è quello di rivedere la disciplina dettata per le società sportive professionistiche sia in materia di gestione del bilancio che di controllo sul relativo equilibrio finanziario. In particolare, si rende necessario, da un lato, razionalizzare la disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche, dettata dal Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di porre limiti più stringenti alla possibilità di ripartizione delle stesse in più esercizi successivi a quello in cui vengono realizzate, in un’ottica di contenimento del fenomeno- **articolo 33**; dall’altro, appare opportuno reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e abrogata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In questo contesto, la norma di cui all’**articolo 36** sottopone le società sportive professionistiche a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabili dalle Federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, al fine di verificarne l’equilibrio economico e finanziario e con lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e l’equa competizione, nonché la regolare ammissione ai successivi campionati sportivi.

Ulteriore fine dell'intervento normativo è la concentrazione, razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi relativi alle controversie aventi ad oggetto sanzioni che comportano penalizzazioni che, nei campionati a squadre, mutino la classifica formata sul campo, nonché i provvedimenti di ammissione ai campionati professionistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP). La norma di cui all'**articolo 34** dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di far sì che le penalizzazioni che originano da controversie aventi ad oggetto sanzioni che mutano la classifica, siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. L'**articolo 35** mantiene la cognizione degli organi di giustizia sportiva (in unico grado e nel merito) e amministrativa (con tempi accelerati), esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ed esclusione ai campionati professionistici, evitando che questi si trovino a dover decidere potenzialmente, in un arco temporale limitato, centinaia di casi spesso di valenza locale. Le società sportive professionistiche sono assoggettate, per ovvie ragioni, ad un sistema di controlli molto più complesso, articolato e scandito da scadenze di natura perentoria. Le associazioni e società sportive dilettantistiche, che, a differenza delle società professionistiche, sono prive dello scopo di lucro ed assoggettate ad un regime fiscale di vantaggio, sono sottoposte ad un sistema di controlli decisamente meno complesso ed articolato. Peraltro, a differenza dei campionati professionistici, che hanno sempre valenza nazionale, quelli dilettantistici in molti casi presentano valenza meramente locale, essendo confinati all'ambito regionale o provinciale.

Sebbene il volume dei processi innanzi agli organi di giustizia sportiva in tema di ammissione/esclusione dai campionati professionistici e dilettantistici sia impossibile da determinare *ex ante*, questo risulta potenzialmente molto elevato, atteso che le associazioni e società sportive che si iscrivono ai vari campionati federali risultano essere diverse migliaia.

Altro obiettivo dell'intervento è garantire, complessivamente, la corretta realizzazione del progetto "MI-CO 2026", assicurando, sia alla Fondazione "Milano Cortina 2026" – **articolo 38** – sia ai Comuni di Cortina d'Ampezzo, Anterselva, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, una gestione delle risorse umane coerente con le finalità e la durata del progetto – **articolo 39** -. Si prevede anche che la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ("Simico") possa operare come stazione appaltante per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere relative all'evento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.

Ulteriore obiettivo è quello di fornire sostegno al mondo dell'associazionismo sportivo. L'**articolo 41** introduce una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all'abrogazione del c.d. "*vincolo sportivo*", di cui all'articolo 31, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (limite massimo di legge in due anni per l'eventuale nuovo vincolo al tesseramento e premi di formazione tecnica).

Inoltre, è prevista una norma - **articolo 37** - di incentivo agli investimenti per gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. La disposizione si applica fra l'altro, a fronte della perdurante situazione di crisi, alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022). La disposizione rappresenta la proroga temporale della misura precedentemente adottata, che, relativamente al periodo di imposta 2021, ha interessato circa 3.500 beneficiari.

Infine, ulteriore obiettivo dell'intervento è la revisione della composizione del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, tale da garantire la più larga partecipazione dei soggetti e delle categorie interessate, in vista dell'espletamento delle future procedure di gara - **articolo 40**.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo complessivo dell'intervento è sostenere il mondo dello sport, sia professionistico (oggetto anche di ulteriori misure) che dilettantistico, alla luce dei recenti mutamenti del relativo quadro normativo, e del perdurare della situazione di crisi, con particolare riferimento al mondo dell'associazionismo sportivo dilettantistico, nonché in vista dell'avvicinarsi della fase conclusiva di progettazione e realizzazione delle opere legate al progetto dei prossimi giochi olimpici e paralimpici.

2.2 Indicatori

Per quanto rilevante, si segnala la disposizione di cui all'**articolo 33** in materia di plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche, che restringe la possibilità di ripartizione delle stesse ai fini della determinazione del reddito. Per la stima sono stati analizzati i dati delle società sportive professionistiche dalle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021 (dati provvisori) rilevando le plusvalenze prodotte nel 2021 e sottoposte a rateizzazione in cinque esercizi.

Per la norma di cui all'articolo 37 sull'incentivo agli investimenti per gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, si è proceduto sulla base della stima ricavata dalla precedente misura, di cui la stessa rappresenta una proroga, e che aveva interessato, relativamente al periodo di imposta 2021, circa 3.500 beneficiari.

Per quanto riguarda le norme di giustizia sportiva si rinvia a quanto di seguito nella sezione 3.

Per le residue disposizioni non risultano ulteriori indicatori rilevanti.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione di cui all'**articolo 33** apporta alcune modifiche al trattamento fiscale delle plusvalenze dei beni posseduti dalle società sportive professionistiche. In particolare, l'intervento di cui al comma 1, lett. a) modifica la facoltà per le società sportive di ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito nel caso di possesso non più di un anno, bensì di due anni. La misura di cui al comma 1, lett. b) limita l'ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. I destinatari potenziali sono le società sportive professionistiche, stimate nell'ordine del centinaio.

Le suddette disposizioni intendono restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito. Sebbene le condizioni previste dalla normativa siano molto specifiche e quindi non valutabili puntualmente, si ritiene che la portata delle innovazioni normative sia restrittiva e quindi suscettibile di produrre effetti positivi. In un'ottica prudenziale, si stima che circa l'1% dell'ammontare medio delle plusvalenze del triennio 2019-2021 valutate in circa 653 milioni di euro (FIGC Report calcio 2022 – Conto economico serie A, B e C) si trasformi in maggior reddito imponibile.

La norma di cui all'**articolo 37** impatta sulla capacità economica degli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. La disposizione si applica fra l'altro alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022). Tale settore, come quello sportivo e in particolare locale, è caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e risulta ancora attraversato da difficoltà finanziarie

acute prima dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", poi dalla crisi energetica e tali da poter mettere in discussione la continuità aziendale dei relativi operatori. La precedente misura, oggetto di proroga, aveva interessato, relativamente al periodo di imposta 2021, circa 3.500 beneficiari.

L'estensione al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 dell'incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie mira ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo *brand*. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da usare esclusivamente in compensazione.

Per le misure che hanno impatto sul sistema di giustizia sportiva si segnala che le stesse vengo ad incidere, tra l'altro, sulla impugnabilità dei provvedimenti emessi dagli organi di giustizia, per i quali, in determinati casi, la fase processuale deve avere come obiettivo la concentrazione in un periodo tale da consentire per i campionati professionistici, di risolvere le relative controversie in unico grado al Collegio di Garanzia del CONI ed in tempi ristretti rispetto alla normale procedura; è inoltre previsto un procedimento acceleratissimo davanti al giudice amministrativo, in linea con le esigenze proprie dello sport professionistico e dei volumi di interesse ad esso connessi.

Sino ad oggi, i procedimenti afferenti all'iscrizione/esclusione dai campionati professionistici (che interessano due Federazioni, FIGC e FIP , e n. 116 società) sono sempre stati decisi dall'organo di giustizia sedente presso il CONI nel merito ed in unico grado. In maniera approssimativa si stima che tali procedimenti (dinanzi al Collegio di Garanzia) possano ammontare a circa cinque (5) l'anno.

Di converso, i procedimenti afferenti all'iscrizione/esclusione dai campionati dilettantistici interessano tutte le federazioni e le discipline associate (svariate migliaia di associazioni e società); storicamente vengono decisi in ambito federale (in alcuni casi neppure dal Tribunale Federale nazionale, ma dal Tribunale Federale territoriale competente), per poi approdare eventualmente, in terzo ed ultimo grado, dinanzi all'organo di giustizia sedente presso il CONI.

Non è possibile effettuare una stima di tale contenzioso a livello federale, ma, atteso che riguarda tutte le federazioni e che comprende i campionati locali (provinciali e regionali,) è ragionevole ritenere che si aggiri intorno al migliaio di casi l'anno, considerando che il volume dei casi riferiti

alla sola FIGC, comprese le categorie dilettantistiche locali e regionali, ammonta approssimativamente ad un centinaio di casi.

Infine, la centralizzazione dei procedimenti afferenti all'ammissione/esclusione dai campionati dilettantistici avrebbe l'effetto di determinare l'assoggettamento delle asd/ssd a nuovi ed ulteriori oneri in termini di costi del contenzioso.

Sono previsti anche principi che influiscono sulla operatività delle penalizzazioni sportive emesse dagli organi di giustizia sportiva.

Le norme relative al progetto olimpico e paralimpico impattano sulla capacità assunzionale della fondazione "MICO 2026" e dei Comuni interessati dalle opere ad esso strumentali, garantendo a tali soggetti maggiori e più rapidi strumenti di reclutamento e gestione del personale; nonché sulla operatività della società "SIMICO".

Ulteriori misure hanno impatto sul necessario equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche – **articolo 36** – nonché sulla normativa Federale in tema di vincolo al tesseramento degli atleti. Gli atleti non professionistici interessati dalla misura si stimano in diverse centinaia di migliaia.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): le PMI non risultano impattate dall'intervento
- B. Effetti sulla concorrenza: Non si prevedono effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi: Non sono previsti oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme in commento non pongono aspetti di rilevanza sul tema

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'intervento non prevede successivi atti attuativi a livello statale.

Si segnala, in ogni caso, l'**articolo 41**, in materia di vincolo sportivo, che dispone che le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possano prevedere un tesseramento soggetto a

vincolo per una durata massima di due anni, e che gli stessi prevedano, altresì, le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti, gli eventuali premi di formazione tecnica, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2021.

Con riferimento, infine, alla norma in tema di giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni, si prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore, il CONI stabilisca, con proprio provvedimento, i principi e le norme che ne assicurano l'attuazione, e che, entro i successivi 45 giorni, gli statuti e i regolamenti federali si adeguino ai relativi principi. In difetto, è previsto che il CONI, previa diffida, nomini un commissario ad acta, che vi provveda entro 60 giorni, e ne riferisca all'Autorità vigilante.

4.2 Monitoraggio

Non sono previste disposizioni soggette a monitoraggio.

Disposizioni in materia di turismo: Articolo 43, commi 1, 2 e 3 (Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del Turismo.

Sintesi dell'AIR e principali conclusioni

Per quanto di competenza della scrivente Amministrazione, si osserva che obiettivo delle disposizioni di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3, è quello di rilanciare la città di Roma come destinazione turistica, sfruttando il volano rappresentato dal grande evento del Giubileo 2025. Invero, nell'interesse dei cittadini e dei pellegrini sono state messe a punto misure volte a favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali e ambientali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

In tale prospettiva, l'intervento normativo in commento autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 7.630.000 euro, assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione di investimenti mirati alla digitalizzazione dei cammini giubilari e alla creazione di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'accoglienza dei pellegrini e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano (art. 43, comma 1).

Gli investimenti in parola sono avviati e realizzati con le risorse stanziare a seguito di un'intesa sottoscritta tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, a cui è demandata l'individuazione degli indirizzi e delle azioni, nonché la definizione del piano degli interventi e delle opere necessari (art. 43, comma 2).

Agli oneri derivanti dall'intervento *de quo*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 43, comma 3).

La *ratio* dell'intervento normativo è quella di migliorare la qualità dell'offerta turistica da immettere nei circuiti, avvalendosi delle potenzialità espresse dagli strumenti digitali per raggiungere in maniera capillare ed economica i visitatori attesi in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

1. Contesto e problemi da affrontare.

L'intervento in esame si colloca nello scenario rappresentato dall'indizione del Giubileo della Chiesa cattolica, in programma per l'anno 2025, ed è dettato dall'urgenza di definire, senza ritardo, atteso l'approssimarsi della data, misure indispensabili alla sua organizzazione. Si tratta, infatti, di un evento straordinario che coinvolge potenzialmente milioni di persone, richiamando, secondo le stime effettuate, un afflusso di circa 32 milioni di pellegrini a Roma e che rappresenta un'opportunità imperdibile sia per la Città sia per l'intero Paese per rilanciare il turismo.

In particolare, si intende riproporre all'attenzione dei fedeli e dei turisti le figure di donne sante europee, proclamate dalla Chiesa, Patrone d'Europa e Dottori della Chiesa. Sono state scelte alcune chiese significative che possano richiamare queste figure di santità, o per il legame con il titolo della chiesa stessa, come nel caso di Santa Brigida a Campo de' Fiori, oppure per la presenza di reliquie, come a Santa Maria sopra Minerva, dove è presente il corpo di Santa Caterina da Siena. Ancora, Sant'Ivo alla Sapienza, per la storia universitaria che la contraddistingue, ben si presta a richiamare la figura di Santa Teresa Benedetta della Croce, filosofa e martire. Santa Cecilia in Trastevere, per il riferimento alla protettrice dei musicisti, rimanda a Ildegarda di Bingen, mentre Trinità dei Monti, con il legame alla Francia, può ospitare il ricordo di Santa Teresa di Gesù Bambino. Infine, Santa Maria della Vittoria, con l'Estasi di Santa Teresa del Bernini, che richiama alla figura di Santa Teresa d'Avila.

Ancora, particolare attenzione vuole porsi al pellegrinaggio verso le Sette Chiese, ideato da san Filippo Neri nel XVI secolo. Si tratta di circa 25 chilometri che si snodano lungo tutta la città, raggiungendo la campagna romana, le catacombe e alcune tra le magnifiche basiliche di Roma (Basilica di San Pietro in Vaticano, Basilica di Santa Maria Maggiore, Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di San Paolo fuori le mura, Basilica di San Lorenzo fuori le mura, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, Basilica di San Sebastiano fuori le mura).

Tra le Chiese giubilari si segnalano, invece, San Paolo alla Regola, San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella, Santa Maria dell'Orazione e Morte, Santa Caterina da Siena, Spirito Santo dei Napoletani, Santa Maria del Suffragio, Chiesa San Giovanni Battista dei Fiorentini, Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, Basilica di San Silvestro e Martino ai Monti, Chiesa di Santa Prisca.

L'evento del Giubileo costituisce, quindi, un'occasione importante per innescare un processo di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e storico di Roma, la quale è chiamata a difendere e migliorare il suo posizionamento e la sua immagine, continuando ad attirare turisti in modo sostenibile e garantendo più benessere e benefici tanto ai visitatori quanto ai residenti.

Il concetto di vacanza è in continua evoluzione nell'ultimo decennio, il turista cerca proposte tematizzate e personalizzabili; pertanto, il contenuto e i prodotti all'interno delle destinazioni devono essere tradotti in esperienze ed emozioni, si assiste al passaggio da una domanda standardizzata ad una domanda di diversificazione. Il modello del turismo attuale prevede la costruzione di una "relazione" con i luoghi e con le persone e un'offerta turistica strutturata su prodotti incentrati sulle cose da vivere in una località o destinazione.

È vero che la "Città eterna" può contare su un patrimonio storico-artistico, anche di arte sacra, di straordinaria ricchezza e che è in assoluto il più importante museo diffuso al mondo; tuttavia, affronta

un mercato globale agguerrito e molto competitivo che richiede un'offerta turistica adeguata alle mutate esigenze della clientela.

Invero, è sempre più frequente l'esigenza di personalizzazione della domanda turistica, la quale può essere soddisfatta attraverso la predisposizione di investimenti volti a riqualificare l'offerta turistica, puntando anche sulle nuove tecnologie digitali che forniscono, a bassissimo costo, un set completo di informazioni sulle iniziative attuate.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'intervento normativo *de quo* si prefigge quale obiettivo generale quello di rilanciare Roma come destinazione turistica, sfruttando il volano costituito dal grande evento del Giubileo 2025. Tra gli obiettivi specifici che l'intervento mira a realizzare, si segnala l'esigenza di rispondere alle istanze di personalizzazione della rinnovata domanda turistica attraverso la predisposizione di investimenti che puntano a riqualificare l'offerta turistica, facendo leva anche sulle nuove tecnologie digitali, di ampia diffusione tra la popolazione, che forniscono, a bassissimo costo, un set completo di informazioni sulle iniziative attuate. In tale ottica, si evidenziano i seguenti obiettivi:

- Obiettivo specifico 1: realizzazione e installazione di *totem* informativi con contenuti digitali nel circuito delle chiese nazionali di riferimento dei Paesi dell'Unione europea, delle sette chiese di san Filippo Neri, delle chiese dedicate alle donne proclamate patronne d'Europa e "Dottori della Chiesa" e delle chiese giubilari presenti nella capitale;
- Obiettivo specifico 2: produzione di sussidi cartacei descrittivi degli itinerari di ausilio alla fruizione dei contenuti digitali;
- Obiettivo specifico 3: realizzazione di un'applicazione informatica del patrimonio sacro di Roma, appartenente ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, funzionale al miglioramento qualitativo dell'offerta turistica legata all'ospitalità dei pellegrini e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, in grado di offrire servizi di prenotazione, bigliettazione ed altri servizi integrati (es. segnalazioni di cosa poter visitare o quale percorso culturale-storico seguire in prossimità della sua posizione).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Le misure inserite dalle disposizioni in commento troveranno compiuta definizione, in termini di programmazione degli indirizzi, degli interventi, delle opere e delle azioni, soltanto dopo la stipula dell'intesa con la Santa Sede.

Tuttavia, fin da ora, in considerazione del fatto che gli investimenti previsti sono diretti a digitalizzare i cammini giubilari e a realizzare un'applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, si può individuare come indicatore dell'efficacia delle menzionate misure il numero di persone che utilizzeranno l'applicazione informatica *de qua*, nonché il numero di prenotazioni, biglietti e altri servizi erogati tramite l'*app*.

Ancora, ulteriori indicatori del livello di conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione precedente possono essere il numero di *totem* informativi realizzati e installati, nonché il numero di sussidi cartacei stampati.

3. Opzione di intervento e valutazione preliminare.

L'opzione zero, ossia di non intervento, non appare percorribile in quanto in assenza dell'autorizzazione alla spesa delle risorse economiche verrebbe meno la possibilità di finanziare le misure considerate, in particolare gli investimenti per la digitalizzazione dei cammini giubilari e la creazione di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Pertanto, considerata l'esigenza di gestire in tempi rapidi le attività indispensabili al rilancio turistico della destinazione Roma, approfittando dell'occasione fornita dalle celebrazioni giubilari e l'urgenza dettata dall'approssimarsi dell'apertura del Giubileo, si ritiene necessario l'intervento normativo in commento per il conseguimento degli obiettivi descritti nel precedente paragrafo a cui si rinvia.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari.

Gli investimenti finanziati, come specificato sopra, sono rivolti a potenziare e a qualificare meglio l'offerta turistica per le celebrazioni del Giubileo 2025. Per questo evento, secondo le stime effettuate, sono attesi circa 32 milioni di pellegrini che visiteranno Roma, ma anche altri luoghi dell'Italia, con ricadute immediate sulle imprese che operano nel settore turistico, ma con un indotto che coinvolge altri comparti dell'economia; in generale, tutto il sistema-Paese trarrà beneficio dall'ampliamento del bacino dei potenziali consumatori, non solo per l'anno 2025 ma anche oltre tale anno.

L'articolo in esame destina risorse alla realizzazione di investimenti che saranno definiti, in termini progettuali, dalla Santa Sede e che il Ministero del turismo considera strumentali al perseguimento della priorità strategica di rafforzamento strutturale della capacità attrattiva del patrimonio sacro di Roma. I menzionati investimenti sono destinati a produrre un impatto perdurante in termini di

visibilità e promozione dei siti afferenti ai cammini giubilari nel periodo antecedente, concomitante e susseguente alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Nel dettaglio, la progettazione, realizzazione e installazione di *totem* informativi, ovvero strutture autoportanti recanti QR CODE che consentiranno la fruizione di contenuti digitali, permetterà non soltanto un risparmio di costi nell'accesso alle informazioni, ma anche una fruizione più consapevole e informata degli itinerari turistici delle chiese collocate nei circuiti di interesse. Peraltro, un siffatto intervento consentirà altresì una maggiore conoscibilità anche di siti meno noti o più periferici, provvedendo ad una migliore organizzazione delle visite e ad una più efficiente programmazione degli ingressi.

Nel complesso, l'implementazione dell'intervento *de quo*, unito alla produzione di sussidi cartacei descrittivi degli itinerari di ausilio alla fruizione dei contenuti digitali, comporterà il sostenimento di una spesa complessiva pari a circa 4.330.000 di euro.

Parallelamente, lo sviluppo di una applicazione integrata relativa al patrimonio sacro di Roma, geolocalizzata, garantirà non soltanto un risparmio di tempo nell'acquisto dei biglietti e nella prenotazione delle visite, ma anche una migliore mappatura dei luoghi considerati di maggiore interesse. La realizzazione dell'applicazione prevede l'integrazione di contenuti multilingua, nell'ottica di stimolare una divulgazione ad ampio raggio delle informazioni sul programma di eventi correlato alle celebrazioni del Giubileo e di consentire una partecipazione capillare alle singole iniziative, previa profilazione di ciascun utente interessato. Per tale intervento è richiesta una spesa complessiva pari a circa 3.300.000 di euro

4.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI:** le disposizioni in commento non si rivolgono in prima battuta agli operatori economici, ma a Pubbliche amministrazioni; tuttavia, sono dirette a costituire i presupposti giuridici per avviare e realizzare investimenti che riverseranno sul mercato importanti risorse economiche capaci di realizzare un effetto moltiplicatore del reddito, con ricadute positive per le piccole e medie imprese e, in ultima analisi, per tutta la collettività.
- B. Effetti sulla concorrenza:** l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale del mercato che trarrà vantaggio dalle misure previste.
- C. Oneri informativi:** il provvedimento non prevede nuovi oneri informativi.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** gli interventi vengono effettuati in piena coerenza con il quadro normativo eurounitario.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si ritiene che gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici sopra illustrati, attesa l'urgenza di definire le misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

L'attuazione delle previsioni normative introdotte all'art. 43, commi 1, 2 e 3, è demandata alla stipulazione di un'apposita intesa tra il Ministero del turismo e la Santa Sede volta ad individuare gli indirizzi e le azioni, il piano degli interventi e delle opere necessari, nonché a definire i reciproci impegni nell'ambito delle risorse, pari a 7.630.000 euro, assegnate alla Santa Sede. Parallelamente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per operare una corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento normativo in esame è effettuato, per gli aspetti di competenza del Ministero del turismo, dal Segretariato Generale; al riguardo, un passaggio chiave è rappresentato dalla stipulazione dell'intesa con la Santa Sede.